

2550. Il decoro che per la ricostruzione di una strada proviene alle case dei proprietari frontisti non dà ragione di compenso alla indennità dovuta dal Comune pel riaccordo col nuovo piano stradale (Sentenza della Corte d'Appello di Catania 4 aprile 1876; *Foro*. I, 892).

— Il suolo pubblico delle strade comunali non può occuparsi da privati nè temporaneamente, nè a perpetuità, senza l'autorizzazione delle Autorità superiori amministrative.

Così pure del piano soprastante ad un muro di rinsaldamento, che costituisce nel suo coronamento una terrazza a sezione di strada per il comodo e l'utile dei singoli, se costruito sul suolo pubblico.

Il Comune ha diritto di dare alle strade comunali quella livellazione che crede più conveniente alla sistemazione di esse.

In tal caso i proprietari fronteggianti non hanno altro diritto che di avere il riaccordo col variato livello stradale, le opere di rinsaldamento alle mura private pericolanti, ed i danni effettivamente risentiti (Sentenza della Corte d'Appello di Catania, 27 marzo 1888; Sindaco di Belpasso e Sava).

La Corte, ecc.

Osserva, nel ribassamento del livello avvenuto nella strada Etnea, essendosi dal Comune ottemperato come dalle perizie e dedotto dalle parti nella sistemazione delle opere per rinforzare i muri degli edifizi fronteggianti costruito a un muraglione a ridosso dell'antica risega ed in quei punti che lo esigevano come in quelli limitrofi a Magri Marcenò e Sava elargendo questa da m. 1,28 a m. 2,88 sopra elevandolo sulla zona di suolo pubblico, e facendolo terminare con un piano con pavimento a quadrelle di argilla, costituendo così una terrazza come la definiva il perito Lanzarotti; non può il Sava pretendere l'uso esclusivo di parte di detta terrazza che fronteggia il muro di chiusura del suo giardino, e propriamente quello di ponente, avendolo il Comune destinato all'uso pubblico, come era il suolo sottoposto su cui si è elevato, e così era l'antica risega o vecchio muro esistente, aperto al pubblico transito perchè privo di chiusura, com'è rilevato dalla seconda perizia, avendo potuto accedervi avanti l'antica via in cui incontrava la casa Magri e che sboccava con gradini avanti il portone di Sava.

Il suolo delle strade in tutto lo spazio e larghezza appartiene al demanio comunale, se la strada è comunale, e nessuno può appropriarsi sia temporaneamente, sia a perpetuità veruna parte del suolo pubblico comunale, a meno chè mediante le debite autorizzazioni superiori non venga alienata togliendone l'antica destinazione.

---

<sup>1</sup> Il lettore sa bene che talvolta nelle sentenze manca il senso comune; ma questa, che noi abbiamo presa dalla *Giurisprudenza* di Catania (1888, p. 124), è da capo a fondo anche un modello di corbellerie di ogni risma.

E come i proprietari fronteggianti si hanno il diritto sul suolo di loro proprietà di fare tutte le sopraedificazioni e variazioni in questo che credono convenienti ai loro interessi, dovendosi soltanto conformare alle esigenze delle regole edilizie e di sanità: così il Comune mercè l'approvazione dell'autorità tutoria può disporre delle varianti sul suolo delle strade pubbliche, riabbassandolo o rievandolo, dando un diverso sistema di livellazione, accordandolo con un piano regolatore inteso alla maggiore comodità, decoro e sanità pubblica per la defluitazione delle acque ed altro dell'abitato. Il diritto dei proprietari fronteggianti si circoscrive soltanto in tali contingenze ad aversi un riaccordo per il variato livello con le preesistenti aperture dei loro edifici, ed il Sava nella specie non ne ha, essendo il suo spazio in tutta la sua lunghezza da parte di ponente chiuso da muro, e da mezzodi nell'istesso modo, salvo il solo portone d'ingresso, di aversi ancora tutte le riparazioni, restauri e rinforzi necessari ai detti muri che avranno potuto essere lesionati o sono pericolanti per l'effettuata pubblica opera, non che in fine il ristoro dei danni effettivamente sofferti. Il Comune di Belpasso che con la costruzione del surriferito muraglione ha adempito al dovere di riparare al pericolo di franamento delle mura degli edifici dei privati frontisti, è pronto come lo ha dichiarato di fare tutte quelle altre opere necessarie alla bisogna delle riparazioni, restauri e rinforzi, ha creduto poi, ed era nel dritto di addire il piano superiore del muraglione della larghezza non lieve di m. 2,88 coprendolo anche di mattoni, quadrelle di argilla, all'uso pubblico, al pubblico transito come era la zona del suolo sottoposto, e da poter servire sia come terrazza, sia come sezione di strada, dando così più economicamente un riaccordo alle aperture preesistenti dei proprietari frontisti.

È perciò che non può attendersi la pretesa di Sava, si ripete, di volersi l'uso esclusivo della parte di terrazza limitrofa alla sua proprietà come sopra.

Quello che si può chiedere sia dal Sava che dagli altri frontisti si è che il Comune munisca la terrazza di ringhiera di ferro per la sicurezza del transito, perchè può usare della medesima, ed in questo si è mostrato anche pronto ed aderente il Municipio, avendo dato inizio a tale opera, sospesa per la lite insorta.

Nè vale l'obiettare in contrario che altri proprietari fronteggianti, sia per abuso; sia temporaneamente e provvisoriamente od a perpetuità, abbiano ad detto ad uso esclusivo la parte di terrazza limitrofa ai loro edifici. Ciò non è opportuno ed è fuor di luogo l'invocare; i magistrati hanno il dovere di emettere le loro statuizioni e di giudicare *pro ut de jure*, in conformità della legge, e non sulle contingenze di altri esempi di abusi o tolleranze. Gli altri nella evenienza potranno essere richiamati all'obbligo di rispettare il pubblico demanio e le ragioni del Municipio che non possono venir meno nè per longitudine di tempo, nè per fatto o negligenza degli amministratori, e dall'esempio delle altrui usurpazioni, che potranno farsi cessare quando che sia, non può sorgere nel Sava un sostrato di dritto alle sue pretese che esorbitano dai principii di legge e vengono da questa ostacolate.

Che servendo la scalinata fatta dal Municipio, che dalla terrazza mette nella risega del vecchio muro nella 15<sup>a</sup> traversa, a rendere facile il transito ai singoli per condursi come si conducevano nella risega di ponente, che si prolunga ed attacca con quella della traversa 16<sup>a</sup> non può adottarsi l'avviso del

perito di doversi rimuovere ed abolirsi, non essendo ciò conveniente a facilitare il pubblico uso della terrazza.

Che giusta l'avviso peritale del signor Lanzerotti è necessario, che il Municipio a sue spese rinsaldi il vecchio muro di sostegno nella traversa 15<sup>a</sup> con la semplice sottomurazione, perlocchè il Comune non si oppone, aderendovi e di già era iniziata l'opera di rinsaldamento come fu riscontrata dal detto secondo perito, sospesa per l'insorta lite, soltanto non poteva fare adesione ed acquietarsi all'avviso esorbitante del primo perito Fallica, il quale richiedeva che fosse necessario doversi fare un ringrossamento e rialzamento di detto muro e di munirlo anche con ringhiera di ferro, senza che ne avesse giustificato il bisogno.

Che neppure è giustificato l'avviso di entrambi i periti nell'esigere dal Municipio la scarpata a ripiani avanti il portone Sava, onde immettere nel cortile, come prima, animali da tiro, e da soma, arrecando in tal modo un ingombro inutile alla traversa 15<sup>a</sup> impedendone il passaggio viabile e la pubblica utilità per l'intero di detta traversa; ed esorbita anche dalla domanda del Sava, alla quale non è discordante il Municipio come dalle conclusionali, tanto in primo che in secondo grado: essendo di accordo di doversi ribassare dal Municipio il portone ed il cortile di Sava per facilitarne l'accesso inclinando a scarpa il livello stradale a partire dalla strada Etnea, e così il Sava potrà accedervi in carrozza avanti il suo portone. Che la condanna ai danni ed interessi emessa in primo grado è ingiustificata. Il Sava non ha articolato i danni effettivi che ha risentito dall'opera del Municipio che legittimamente poteva fare il ribassamento del livello stradale. Egli sin da quando avverossi l'abbassamento del livello stradale ha goduto liberamente della sua casina e del suo terreno.

Non sollevò mai lamento per mancanza o difficoltà o molestia di godimento e perchè nessuna ne soffrì. Il reclamo avvenne quando il Comune ebbe ad intraprendere le opere di sistemazione, e quando dispose che la terrazza sul muraglione servisse all'uso pubblico, mentre il Sava voleva addirla al suo uso particolare chiudendovela. Il Municipio si è dichiarato pronto ed aveva adempito ai rinsaldamenti dei muri della via Etnea, dato inizio a rinsaldare i muri della traversa 15<sup>a</sup>, si è dichiarato pronto al ribassamento del portone e declivell'atrio ed al riaccordo della traversa con la strada principale Etnea, è quello che poteva e doveva fare, e se tali opere non furono portate a compimento, ne fu la causa la insorta lite, attendendosi il responso del perito e la statuizione del magistrato.

Se il Municipio era nel pieno suo dritto di dare nuovo livello alla strada principale del Comune, se in ciò fare non commise un fatto colposo, ma esercitava il suo diritto, se per questo fatto non colposo Sava non ha sofferto alcun danno, ma teme che un danno possa avvenire nel muro di mezzogiorno del suo terreno, non è applicabile l'invocato articolo 1151 del Codice civile.

— Il Comune ha diritto di sistemare le strade pubbliche, ma se per tale sistemazione reca danno alle proprietà private, esso è tenuto a risarcirlo.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Vedi le altre sentenze della stessa Corte, 19 gennaio 1885 e 7 dicembre 1887, nel *Boll. Ann.*; anno 1885, pag. 38; ed anno 1887, pag. 92.

Le strade pubbliche hanno per obbietto principale di mettere in comunicazione con esse le proprietà frontiste. Donde l'obbligo dell'indennizzo quando si recano innovazioni alle strade che impediscano o rendano meno comoda tale comunicazione, nonostante che le dette proprietà private si trovino a tre metri di distanza dai lavori fatti (art. 46 della legge 25 giugno 1865) (Sentenza della Corte d'Appello di Catania, 12 marzo 1886, Comune di Catania e di Mauro).

— La pubblica amministrazione nello interesse pubblico ha il diritto di obbligare il cittadino a soffrire una modificazione nella sua proprietà, ma giammai una diminuzione.

I proprietari delle case che, per effetto della restaurazione delle strade e della nuova livellazione di questo si credono lesi nelle loro proprietà, hanno in massima azione per reclamare dal Comune o dallo Stato il risarcimento dei danni.

Però attesa la presunta esistenza di un tacito accordo fra il privato che tiene la sua fabbrica prospiciente nel suolo pubblico, e la pubblica amministrazione che ha il diritto ed il dovere di migliorare le strade per porle in armonia con le nuove condizioni della città, non è dovuta la stessa indennità che si dovrebbe quando si trattasse di vera e propria occupazione delle cose altrui.

In questo caso, se sono dovuti certamente i danni reali arrecati al fabbricato nell'azione stessa dell'abbassamento o rialzamento della strada, e le spese che il proprietario ha sopportato o deve sopportare per ricondurre la sua casa al nuovo livello stradale (danno emergente), non sempre è dovuta una indennità pel diminuito valore della casa considerata in sè stessa (lucro cessante), dovendosi porre in calcolo i vantaggi che la casa stessa ha risentito per effetto dei nuovi lavori (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 1 luglio 1882; Moraldi c. Comune di Roma; *Temi*, Roma 1882, 437; *La Legge*, 1882, I, 304; *Ann. Amm. fin.*, 1883, 93).

— È libero il Comune di livellare nell'interesse pubblico una strada della città: se però apporta guasto all'edificio frontista del particolare, deve rivalerselo nella giusta ed equa misura.

Nemmeno può liberarsene, eccedendo che, in così fare, usa del proprio diritto; ciò è applicabile quando impedisce al privato di trarre un lucro dal luogo pubblico, e non quando gli reca danno.

Tale indennizzazione deve essere regolata dagli stessi criteri direttivi del giusto prezzo dovuto nei casi di espropriazione per utilità pubblica, e deve restringersi al danno immediato e diretto arrecato dall'eseguimento del pubblico lavoro e non estendersi al danno eventuale e futuro.

Se il Comune, ad evitare la lite, offra al particolare una cifra determinata per indennizzo e questi la rifiuti e l'autorità giudiziaria venga a rilevare dalla causa che tale cifra superava quella di indennizzo dovuta per legge nello attribuire la somma offerta, non può aggiungere interessi giudiziali, stando la mora a carico della parte creditrice.

Debbesi per altro tenere in calcolo il vantaggio che l'edificio frontista, per le novità stradali, viene a godere.

In tal caso, non può neppure compensarsi tra esse parti le spese del giudizio.

Il giudice di merito non è obbligato ad ordinare perizia quando può attingere il suo convincimento sullo importare del danno da altri elementi che offrono gli atti della causa (Sentenza della Corte d'Appello di Palermo 17 marzo 1882; Gavizzo c. Comune di Mazzarino; *Circ. Giur.* 1882, 105; *Bett.* 1882, 413; *La Legge*, 1882, II, 708).

— Il diritto del proprietario di accedere alla propria casa non è nè a titolo di proprietà, nè a titolo di servitù, ma è solamente da lui goduto come frontista e come cittadino.

Tale diritto deve essere inteso in modo da non paralizzare o molto meno distruggere il diritto dell'autorità comunale di eseguire nelle pubbliche vie tutti quei lavori che reputa opportuni o necessari al miglioramento di esse.

Quindi il proprietario non ha diritto al risarcimento dei danni, qualora l'accesso della propria casa non sia stato chiuso o reso, se non impossibile, assai difficile, ma solo sia divenuto meno comodo con il lieve abbassamento del piano stradale (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 29 dicembre 1883; Loti c. Comune di Roma; *Temi Rom.* 1883, 567; *La Legge* 1884, I, 306; *Boll. Amm. Nap.* 1884, 81; *R. Amm.* 1884, 123; *Annali* 1884, 173; *Ann. Amm. fin.*, 1884, 112).

#### OSSERVAZIONI.

Il *Foro*, 1884, I, 370, la riassume così:

Il proprietario ha diritto di accedere dalla pubblica via alla propria casa che la fronteggia non a titolo di proprietà, nè di servitù ma unicamente come

frontista e cittadino, e perciò questo suo diritto non può paralizzare il diritto della pubblica autorità di eseguire nelle pubbliche vie tutti quei lavori che reputi opportuni o necessari al miglioramento delle medesime.

Ne deriva che, se per la mutata livellazione di una strada gli accessi alle case laterali vengono chiusi o diminuiti, o resi, se non impossibili, assai difficili, il frontista deve esserne indennizzato; ma non gli compete alcun indennizzo se trattasi di piccole variazioni che hanno reso quello accesso meno comodo.

— Quando da lavori eseguiti in una pubblica via per conto ed opera del Municipio, risultino cambiamenti di livellazione, che importino danni ai proprietari delle case attigue alla via stessa, compete a questi un'indennità per le spese di riparazione che si sono dovute fare alle case in conseguenza della nuova livellazione (*La Legge* 1137, XII, C. C. di Napoli, 18 giugno 1872; Municipio di Napoli c. Mezzacapo).

— Per aver diritto all'indennità per espropriazione di utilità pubblica, non è necessario che l'espropriazione sia diretta, ma basta ancora che i lavori eseguiti dalla causa espropriante, sia pure sui proprii beni, abbiano recato un danno anche indiretto ai proprietari limitrofi dei beni medesimi.

Così è tenuto a siffatta indennità il Comune, il quale abbassando il livello della strada pubblica, altera e modifica lo stato delle case e dei fondi che la costeggiano, senza che possa esimersi da tale obbligazione deducendo il proprio diritto assoluto sulle strade medesime.

A tale effetto esso non può pretendere di compensare il maggior valore che hanno per quel fatto acquistato le botteghe col danno risentito dai quartieri, quando le une e gli altri appartengono a proprietari diversi.

Parimente non si fa luogo a compenso quando i fondi avvantaggiati e quelli deprezzati, non facciano parte di un solo e medesimo corpo.

Siffatto compenso non può essere ammesso che nel caso, e colle limitazioni espressamente contemplate dall'articolo 41 della legge sulla espropriazione di pubblica utilità (Sentenza della Corte d'Appello di Catania 17 ottobre 1881; Licciardello c. Comune di Catania; *Giur. Cat.* 1881, 201; *Cons. Amm.* 1881, 403; *La Legge* 1881, I, 376; *Annali* 1881, 532).

— Il proprietario il cui edificio sia abbassato o rialzato per effetto di lavori edilizii di pubblica utilità, ha diritto ad essere rimborsato delle spese necessarie per rimettere l'edificio al li-

vello della nuova via (*La Legge* 467, XIV, C. C. di Palermo, 1 febbraio 1874; Municipio di Catania c. Platania).

## OSSERVAZIONI.

Nel *Rep.* della *Legge*, 1861-1874, II, v. *Espropriazione per pubblica utilità*, si trova riassunta questa sentenza colla data del 1874 e nel vol. I, stessa voce, invece la si trova riassunta con altra data come segue:

Quando per lavori edilizii un edificio attiguo a una pubblica via venga abbassato o rialzato, il proprietario ha diritto di ottenere una indennità che equivalga alle spese necessarie per rimettere l'edificio al nuovo livello della via (*La Legge*, 339, XIII, C. C. di Palermo, 1 febbraio 1873; Municipio di Catania c. Platania).

— I frontisti han dritto ad essere indennizzati dei danni sofferti dalle loro proprietà (nella specie lesioni alle fabbriche) per effetto dell'abbassato livello stradale (Sentenza della Corte d'Appello di Catania, 28 gennaio 1889; Comune di Catania e Barbagallo).

**2551.** È privazione di un vantaggio non risarcibile, quella che si reca alla proprietà privata (casa) per alzamento del livello di una strada contigua, portante impedimento al passaggio dei carri (Sentenza della Corte d'Appello di Catania 28 marzo 1879; Comune di Catania c. Candullo Nicolosi; *Giur. Cat.* 1879, 56).

**2552.** Il proprietario di una casa non ha altro diritto sulla strada che dà accesso al suo fondo che quello di servirsene *jure civitatis* compatibilmente colla esigenza della pubblica comodità.

Quindi se un Municipio rialza un marciapiede di una via, impedendo l'accesso in carrozza nel cortile della casa, non può il proprietario pretendere che venga rimosso il marciapiede o gli sia attribuita un'indennità. Tanto più se risulta che prima della innovazione per la natura dei luoghi fosse assai limitata l'utilità dell'accesso nel portone, che questa sia largamente compensata dal miglioramento della Strada (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 29 luglio 1880; Cherubini e Vinzio c. Comune di Roma; *Foro*, 1881, I, 52).

**2553.** È esclusivo del proprietario del piano terreno l'utile ritratto dalla costruzione fatta nello spazio intercedente tra l'antica e la nuova area risultato in conseguenza di ribassamento del piano stradale (*La Legge* 1886, I, 50, C. C. di Palermo, 11 novembre 1884; Platania c. Paola).

**2554.** Se pur si poteva dubitare della competenza del potere giudiziario nella controversia promossa contro un Municipio per

occasione e dipendenza dei lavori di allargamento di una strada, deliberati dal Consiglio comunale e approvati dalla competente Deputazione provinciale e persino sanzionati con decreto reale, un tal dubbio sparisce davanti alla regiudicata, nata appunto sulla eccezione d'incompetenza, respinta dal giudice d'appello.

Questo giudicato non può dirsi annullato dalla Corte di Cassazione che si occupò esclusivamente di un altro mezzo di annullamento, nè vale ad infirmarlo il fatto di essersi documentato innanzi al tribunale di rinvio che la strada suddetta fosse iscritta nell'elenco delle comunali.

Eccede i limiti della sua giurisdizione il tribunale di rinvio che ordina la sospensione e distruzione dei lavori con la condanna del Municipio a rimettere entro un dato termine la strada nello stato in cui trovavasi, scorso il quale autorizza i contendenti a ciò fare a danno e spese del Municipio.

La dichiarazione d'incompetenza dell'autorità giudiziaria può pronunziarsi di ufficio dalla Corte Suprema quantunque nel ricorso non siasi richiamato l'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E.

Assodata per giudicato la preliminare questione della competenza può rimanere integra ed ampia la discussione sul merito.

Non si contraddice la sentenza che, affermato il giudicato già nato sulla competenza dell'autorità giudiziaria, rigetta l'appello principale del Municipio per ragioni di merito (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 12 marzo 1881; Comune di Putignano, De Niccolis, Pugliese c. Prefetto di Napoli; *Corte S. Roma*, 1881, 323).

**2555.** Il privato non ha diritto ad indennizzo pei danni recati alla sua proprietà dalla deviazione della linea della strada pubblica fatta dalla competente autorità, allorchè quel deviamiento non viene a gravarlo di una servitù o a fargli sperimentare un danno permanente derivante dalla perdita o diminuzione di un diritto (Sentenza della Corte d'Appello di Catania 7 dicembre 1883; Musmeci c. Prefetto di Catania; *Giur. Cat.* 1883, 233; *Foro Cat.* 1883, 287; *Boll. Amm. Nap.* 1884, 22; *La Legge* 1884, I, 199; *Bollettino* 1884, 109; *Bett.* 1884, 55; *Annali* 1884, 79; *Cons. Amm.* 1884, 9; *Ann. Amm. fin.* 1884, 76).

d) *Polizia delle costruzioni.*

(Visite giornaliere dell'Autorità ai lavori di costruzione, provvedimenti affine di prevenire disgrazie e cautele per l'abitabilità delle case sotto il punto di vista sanitario, ecc. Fabbriche minaccianti rovina.)

## SOMMARIO.

2556. Visite giornaliere dell'Autorità alle costruzioni in corso per evitare pericoli di disgrazie: norme relative.
2557. Regolamento edilizio: necessità della prescrizione delle cautele per prevenire la caduta dei ponti di fabbriche.
- 2558 e 2559. Regolamento edilizio: non può ordinare una determinata qualità di pietrame; ma può dar norme generali per la verifica dei materiali da adoperarsi nelle costruzioni.
2560. Scarico delle macerie: il regolamento edilizio può stabilire il posto riservato all'uopo.
2561. Pozzi: il regolamento edilizio può dettar le norme di precauzione se sono aperti al pubblico.
2562. Autorità edilizia: ha la cura anche della pubblica salute, in rapporto alla polizia delle abitazioni, delle officine, ecc.
2563. Autorità amministrativa: facoltà di dichiarare se e quando le costruzioni presentano le condizioni di abitabilità.
2564. Casa che non ha le necessarie condizioni igieniche: l'Autorità amministrativa può impedirne il compimento e se già compiuta può impedirne l'abitazione.
2565. Edificii privati: occupazione forzata per ragioni di pubblica salute; competenza dell'autorità giudiziaria per determinare la relativa indennità.
2566. Orinatoi: non può ordinarsi al proprietario di una casa di costruirli.
2567. Orinatoi non costruiti a regola d'arte: danni; applicazione degli art. 1151 e 1152 del Cod. civ.
2568. Orinatoi: art. 573 del Cod. civ.
2569. Proprietario di edificii minaccianti rovina: il regolamento edilizio non può loro imporre l'obbligo di far eseguire le occorrenti riparazioni entro un dato termine.
2570. Fabbricati minaccianti rovina: provvedimenti del Sindaco.

**2556.** Per evitare il più che sia possibile disgrazie nelle costruzioni sono necessarie visite giornaliere di un funzionario tecnico municipale accompagnato da un funzionario di pubblica sicurezza ai lavori di costruzione di qualche importanza, il quale potrà adottare sul luogo, se v'è urgenza, o promuovere dal Sindaco quelle misure che stimerà necessarie a togliere il pericolo di una disgrazia. Il funzionario di pubblica sicurezza presterà il suo concorso, affinchè siano rispettate ed eseguite le prescrizioni urgenti e riferirà a voce al Prefetto o Sottoprefetto immediatamente i ri-

sultati della visita per gli eventuali provvedimenti momentanei, salvo a riferire anche per iscritto come è stabilito dai regolamenti.

Nei Comuni nei quali non è stabilito un ufficio di pubblica sicurezza e sono pochi i lavori di costruzione, i Prefetti inviteranno i Sindaci a fare eseguire ogni giorno la visita delle costruzioni in corso da un funzionario tecnico del Municipio, o da un membro della Giunta o da una persona di loro fiducia, a conservare le relazioni giornaliere dei risultati di tali visite e ad usare in proposito la necessaria energia (Circolari del Ministero dell'interno, 16 luglio 1881 e 29 aprile 1889).

**2557.** È inammissibile la disposizione di un regolamento edilizio colla quale in luogo delle cautele solite a prescriversi per prevenire la caduta dei ponti per la muratura delle fabbriche, si limitasse ad imporre all'ingegnere od al proprietario l'obbligo del rifacimento dei danni (Parere del Consiglio di Stato, 3 febbraio 1872; *M.*, 1872, p. 86).

**2558.** Non può ordinarsi nel regolamento edilizio una determinata qualità di pietrame, quando l'apparenza e la solidità siano salve. (Parere del Consiglio di Stato, 24 settembre 1867; *M.*, 1878, p. 68).

**2559.** Sono ammissibili in massima le disposizioni di un regolamento edilizio concernenti la facoltà dei Municipi di verificare se i materiali da adoperarsi nelle private costruzioni possono dar causa a danno pubblico e compromettere la sicurezza dei cittadini; ma i limiti di tale ingerenza non possono stabilirsi *a priori*, dovendo invece essere determinati caso per caso (Parere del Consiglio di Stato, 30 giugno 1877; *M.*, 1887, p. 334 e 1878, p. 68; *Giur. Cons. St.* II, 987).

**2560.** Il regolamento edilizio può prescrivere lo scarico delle macerie in un determinato posto, riservando però al proprietario la facoltà di servirsene in tutto od in parte per sè o cederle ad altri (Parere del Consiglio di Stato, 29 maggio 1872; *M.*, 1878, pag. 68).

**2561.** Per aprire un pozzo non occorre permesso preventivo; si possono però dettare nel regolamento edilizio delle norme di precauzione se sono aperti al pubblico (Parere del Consiglio di Stato 1° luglio 1870; *M.*, 1878, p. 68).

**2562.** Sotto il nome di autorità edilizia non può dubitarsi che non sia compresa, oltre l'ispezione sull'ornato, anche la cura e la tutela della pubblica salubrit , sia in rapporto alla polizia delle

strade, delle abitazioni, e delle officine, sia in rapporto ai modi di edificare (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 13 dicembre 1865; *Giur. Amm.*, I, 1866, 130).

**2563.** Spetta all'Autorità amministrativa di dichiarare se e quando le costruzioni che s'innalzano nel recinto della città o dei sobborghi presentino le condizioni di abitabilità, in riguardo alla pubblica salute (Sentenza della Corte d'Appello di Roma, 3 agosto 1882; *M.*, 1883, p. 28).

**2564.** Se ad opera finita può l'Autorità amministrativa impedire che ad una casa si apponga l'*appigionasi*, quando non riconosce in quella le necessarie condizioni igieniche, *a fortiori* può impedirne il completamento, quando è già visibile che sorga in tali condizioni da non potere offrire quella garanzia che la legge impone a chiunque intenda fabbricare (Sentenza della Corte d'Appello di Roma, 3 agosto 1882; *M.*, 1883, p. 28).

**2565.** Occupato dal Municipio un edificio privato per ragioni di pubblica salute, compete all'Autorità giudiziaria la cognizione dell'azione d'indennità e di corresponsività per effetto dell'atto amministrativo con cui si procedè alla forzata occupazione temporanea del detto edificio.

A questo proposito non si potrebbe opporre di essere tenuti i privati possessori dell'edificio occupato di provvedersi presso l'Autorità amministrativa per le pratiche d'indennità, previste dalla legge sulla espropriazione per causa di pubblica utilità del 25 giugno 1865.

Imperocchè è ormai principio costante di giurisprudenza che le pratiche amministrative, rapporto agli indennizzi e compensi, di cui parla la citata legge, sono puramente facoltative per le parti, in quanto che tali pratiche tendono soltanto a conseguire un componimento a risparmio di una lite, alla quale però è sempre libero alle parti stesse di venire ogniqualevolta che stimassero di loro interesse l'anteporre al componimento medesimo la decisione del giudice, il solo competente, anche per la legge 25 giugno 1865, a conoscere e decidere sull'argomento dell'indennità.

E qui giova ricordare che il progetto del Codice sanitario all'articolo 142 prevedeva appunto questo caso, stabilendo che « Quando siavi la necessità assoluta ed urgente a cagione di malattie epidemiche e contagiose, di occupare proprietà particolari per creare ospedali, lazzaretti, cimiteri o per qualunque altro servizio sanitario, si procederà giusta le disposizioni contenute nel titolo II, capo 2° della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

La proposta di occupazione però dovrà esser fatta dalla Giunta municipale o dalla Deputazione provinciale (ora Giunta amministrativa), che assume l'obbligo di indennizzare i proprietari dei locali, che vogliansi occupare, e deve essere accompagnata dal voto delle competenti Autorità sanitarie, che dichiarino l'assoluta mancanza di qualsiasi altro locale comunale, provinciale o demaniale da poter esser destinato all'uso, pel quale si propone l'occupazione di una proprietà particolare.

**2566.** Non può ordinarsi al proprietario di una casa di costruire orinatoi dove fosse necessario farli (Parere del Consiglio di Stato 25 marzo 1870; *M.*, 1878, p. 68).

**2567.** Nei regolamenti comunali d'igiene, le parole « salvo le prescrizioni di legge » vanno riferite agli articoli 1151 e 1152 del Codice civile, la cui applicazione si rende possibile quando gli orinatoi non essendo costruiti a regola d'arte producono danni (Sentenza della Corte d'Appello di Trani, 6 marzo 1880; *M.*, 1881, p. 110).

L'interesse privato non deve cedere al pubblico che nei limiti della necessità (Sentenza citata).

**2568.** L'articolo 573 del Codice civile è scritto nell'interesse dei privati e non riguarda gli orinatoi pubblici (Sentenza della Corte d'Appello di Trani, 6 marzo 1880; *M.*, 1881, p. 110).

**2569.** Ai proprietari degli edifici che minacciano rovina non può imporsi l'obbligo nel regolamento edilizio di fare eseguire le occorrenti riparazioni entro un dato termine, mentre con ciò si viene a restringere la facoltà data al Sindaco con l'articolo 104 della legge comunale del 1865 (Nota del Ministero dei lavori pubblici, 11 agosto 1869; *M.*, 1869, p. 351).

**2570.** Quando un muro o fabbricato minaccia rovina, il Sindaco è in diritto di ordinarne la puntellatura ed i lavori di sicurezza. A siffatta facoltà non fa ostacolo la circostanza che il fabbricato medesimo non costeggia la via pubblica.

Nei provvedimenti urgenti di sicurezza non è prescritto che il Sindaco debba preventivamente sentire l'interessato (Parere del Consiglio di Stato 7 gennaio 1888, Comune di Maiori).

La Sezione ha considerato:

Che non può mettersi in dubbio che allorchando il Sindaco emanò l'ordinanza in questione l'intero corpo avanzato del casamento di cui si tratta si trovasse in tali condizioni statiche da minacciare immediata ruina, giacchè ciò risulta in modo certo, oltrechè dalla perizia dell'ingegnere Giordano (in base

alla quale fu emesso il provvedimento impugnato), dal fatto che in precedenza gli stessi proprietari, a scongiurare il pericolo di un disastro, giudicarono necessario di adottare un sistema di appuntellamento che poi, pel decorso del tempo e le peggiorate condizioni del fabbricato, era ormai reso affatto inefficace all'uopo;

Che ciò basta a legittimare pienamente l'ordine dato dal Sindaco ai fratelli Gambardella, di rimuovere entro 24 ore la puntellatura e di por mano entro 15 giorni ai definitivi lavori di riparazione. Infatti, dal momento che essi non impugnano, ed anzi ammettono, che il casamento pericolante era abitato, diveniva urgente il dare quei provvedimenti senza dei quali la sicurezza delle persone che vi stavano raccolte era gravemente minacciata. Nè all'applicabilità dell'art. 104 poteva fare ostacolo la circostanza che il fabbricato medesimo non costeggi la via pubblica; giacchè in queste condizioni i fabbricati, siano o no abitati, ed anche i semplici muri, i quali minacciano ruina, possono addirittura farsi demolire dal Sindaco con istantaneo provvedimento, mentre trattandosi di fabbricati posti in luogo non accessibile al pubblico, l'applicazione del citato articolo, per essere legittima, richiede soltanto di più che effettivamente, come nel caso, la sicurezza delle persone, senza distinzione se siano molte o poche, o l'igiene, possano in qualsiasi modo essere compromesse;

Che dopo ciò non è necessario confutare l'assurda pretesa dei ricorrenti che cioè solo agli inquilini spettasse il diritto di provvedere alla loro sicurezza e che a questo scopo la sola via loro aperta fosse quella di rivolgersi ai tribunali per ottenere lo scioglimento del contratto di locazione, perchè tuttocì supporrebbe che nel caso che non ci fosse quella urgenza imperiosa che non rende possibili le dilazioni inerenti ad una istanza giudiziale, mentre invece è dimostrato il contrario ed è questo appunto che giustifica pienamente l'operato del Sindaco;

Che pure legittimo è l'ordine del Sindaco in quanto prescrive ai proprietari del detto stabile un termine per porre mano ai necessari lavori per allontanare in modo definitivo il pericolo di rovina, dopo specialmente che la esperienza aveva dimostrato come non potesse farsi calcolo sulla loro iniziativa per togliere in modo permanente una causa di possibili disastri;

Che regolare è altresì la procedura seguita, poichè l'art. 104, in base al quale il Sindaco ha provveduto, non prescrive che debba preventivamente essere sentito l'interessato, tranne quando trattasi di determinare la spesa dei lavori eseguiti di ufficio.

#### OSSERVAZIONI.

Noi però crediamo che il Sindaco debba tener presente la disposizione dell'art. 76 della legge 20 marzo 1865, all. F., salvochè si tratti di provvedimento *istantaneo*.

A questo proposito ci piace riferire qui il testo dell'art. 104 della legge comunale del 1865 (133 di quella vigente) e il testo dell'art. 76 della legge di egual data sui lavori pubblici, facendoli seguire da una breve rassegna di giurisprudenza.

L'art. 104 della legge comunale del 1865, conforme all'art. 133 di quella vigente del 10 febbraio 1889 dispone:

Appartiene pure al Sindaco di fare i provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza ed igiene pubblica sulle materie, di cui al n. 6 dell'art. 138 (n. 5 dell'art. 167 di quella vigente) e di far eseguire gli ordini relativi a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale, in cui fossero incorsi.

La nota di queste spese è resa esecutoria dal Prefetto, sentito l'interessato, ed è rimessa all'esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

L'art. 76 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche dispone:

I fabbricati e muri di qualunque genere, esistenti lungo le strade, debbono essere conservati in modo da non compromettere la sicurezza pubblica.

Se il proprietario a ciò non provveda, ed i fabbricati minaccino rovina, l'Autorità della provincia o del Comune può provocare dal giudice competente la facoltà di demolirli a spese dello stesso proprietario, salvo quei provvedimenti *istantanei* che sono nelle attribuzioni del Sindaco per la pubblica sicurezza...

Appare dalle citate disposizioni di legge che in caso d'*urgenza* per evitare sinistri si può ordinare la demolizione delle case minaccianti rovina a spese dell'interessato, quando questi non abbia ottemperato all'invito.

Questa straordinaria ed importantissima attribuzione, la quale mira a tutelare gli interessi della generalità dei cittadini, fu consigliata dal supremo principio *salus populi suprema lex est*, ed ha il suo fondamento giuridico nei dettami del diritto Romano:

*Domum suam reficere unicuique licet, dum non officiat invito alteri, in quo jus non habet. In suo enim alii hactenus facere licet, quatenus nihil in alienum immittat. Aediles studeant, ne eorum aut aliorum parietes, etiam domorum, qui ad viam ducunt, sint caduci, sed ut oportet, emundent domini domorum et construant, si autem non emundaverint, neque construxerint, multent eos, quosque primos officerint, curent autem ut nullus effodiat vias neque subinal, neque constituat, in viis aliquid.*

*... Non permittant autem... neque stercora projicere, neque morticina, neque pelles jacere. Non inique proetorem curaturum ut dominus vitiosarum aedium aut damnium serviat, aut oedibus cureat. Loca enim publica utique privatorum usibus deserviunt, jure scilicet civitatis, non quasi propria cujusque; et tantum juris habemus ad obtinendum, quantum quilibet ex populo ad prohibendum habet; propter quod (si quod) forte opus in publico fiet, quod ad privati damnus redundet; prohibitione interdicto potest conveniri propter quam rem hoc interdictum propositum est. Cum res damni infecti celeritatem desiderit, et periculosa dilatio proetori videtur (si) ex hac causa sibi jurisdictionem reservaret, Magistratibus municipalibus delegandum hoc recte putabit.*

A fronte della generalità dei termini coi quali si esprime il legislatore sarebbe difficile stabilire in teoria il limite prefisso alla facoltà del Sindaco a senso dell'art. 104 della legge comunale del 1865 (133 di quella vigente).

La Rivista *Amministrativa* (anni 1854 e 1867) peraltro opinava che il Sindaco fosse tenuto moralmente a conciliare nel miglior modo possibile le esigenze della pubblica utilità e della pubblica sicurezza col più scrupoloso rispetto al diritto dei privati e dei terzi, ed all'interesse pubblico solo posporli e sacrificarli, quando ciò si rendesse strettamente necessario.

La giurisprudenza poi ha dato al disposto della legge la più ampia interpretazione per le attribuzioni conferite al Sindaco.

La Corte dei Conti colle sentenze del 22 marzo 1851 e 6 aprile 1852, stabilì che il Sindaco può direttamente e senza aspettare l'esito di alcun giu-

dizio ordinare a spese del proprietario la prosecuzione delle demolizioni dei muri di un edificio che il proprietario demolisca contro le regole dell'arte, mettendo in pericolo la sicurezza pubblica.

La Corte in Cassazione di Torino colla sentenza 7 giugno 1852, decise che un Sindaco può ingiungere ad un proprietario di demolire il piano di una casa in costruzione se la sproporzionata altezza di quella riesce pericolosa alla pubblica sicurezza e di ridurla all'altezza che fosse stata determinata da apposita Commissione tecnica.

Colla sentenza 31 luglio 1866 la stessa Corte stabilì doversi considerare come provvedimento contingibile di sicurezza pubblica, demandato dalla legge al Sindaco, l'ordine della pulitura dei camini delle case, allo scopo di prevenire incendi, ed i contravventori a quell'ordine dovere essere assoggettati alle pene di polizia sancite dal Codice penale (*Bellini*, I, 1866).

La Corte d'Appello di Venezia colla sentenza del 1° luglio 1873 decise che il Sindaco può in conseguenza di parere di Commissione tecnica ordinare al proprietario di una casa minacciante rovina, di demolirla entro il termine fisso, sotto comminatoria, in caso di mancanza, della demolizione di ufficio a sue spese.

La Corte d'Appello di Chambéry colla sentenza 7 giugno 1856, ritenne che il Sindaco potesse per ragione d'igiene, far demolire la latrina di una casa imminente in un ruscello, la cui acqua fosse utile alla popolazione.

Ed il Consiglio di Stato col parere 30 luglio 1872 ritenne che, dato il caso di un urgente e straordinario bisogno di ricoverare i malati indigenti, al ricovero dei quali sia divenuto insufficiente l'ospedale, non si può escludere la facoltà al Sindaco, in virtù dell'art. 104 della legge comunale del 1865, di occupare in via temporaria i locali di qualche istituto di beneficenza, massime se il fine di questo abbia attinenza col fine della beneficenza ospitaliera, a condizione però che pel fatto di tale occupazione, l'istituto non sia impedito nell'esercizio della sua beneficenza speciale e che non abbia aggravio nè danno nella sua azienda economica.

E in ordine al nostro argomento coi pareri 17 aprile 1872 e 13 gennaio 1873 stabilì che i provvedimenti per gli edifizi minaccianti rovina debbono uniformarsi al disposto dell'art. 104 della legge comunale del 1865 (133 di quella vigente del 1889) e dell'art. 76 della legge sull'opere pubbliche; soggiungendo che la esecuzione d'ufficio non può essere ordinata che dal giudice nel giudizio trasgressionale, salvi i casi specialissimi determinati da leggi particolari e che il Sindaco deve procedere a norma degli art. 148 e 149 della legge del 1865 (177 e 178 di quella vigente) (*M.*, 1878, p. 68): mentre col parere 26 febbraio 1872 (*M.*, 1873, 180) aveva stabilito che pei fabbricati minaccianti rovina dev'essere osservata la procedura dell'art. 76 della legge sui lavori pubblici, 20 marzo 1865, Alleg. F, e non quella dell'art. 104 della legge comunale 20 marzo 1865, Alleg. A (133 di quella vigente del 10 febbraio 1889), che è riservata ai soli casi di assoluta urgenza.

Terminiamo questo breve cenno coll'avvertire che il Codice penale del 1859 all'art. 685, n. 2, disponeva che cadono in contravvenzione coloro che, malgrado l'intimazione loro fatta dalla legittima autorità, trascurano di riparare o di demolire gli edifizi che minacciano rovina.

E il Codice penale vigente del 1889 stabilisce all'art. 472:

Quando un edificio o un'altra costruzione minacci, in tutto o in parte, rovina, con pericolo per l'altrui sicurezza, il proprietario o chi lo rappresenta, ovvero chi sia altrimenti obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, che non provvede ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con l'ammenda da dieci lire a cento, e sino a lire mille, se abbia trasgredito all'ingiunzione dell'autorità competente.

Ove si tratti di un edificio o di un'altra costruzione in tutto o in parte rovinati, chi, avendone l'obbligo, trascura di rimuovere, con riparazioni o con qualsiasi altro provvedimento, il pericolo persistente a cagione della rovina, è punito con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

(Distanza nelle costruzioni.)

#### SOMMARIO.

2571. Anche i privati possono reclamare l'osservanza delle distanze nelle costruzioni.  
 2572. Strade provinciali: perimetro dell'abitato; nuove opere; distanze.  
 2573. Orinatori pubblici: il Comune può farli costruire nelle strade e nei vicoli senza osservare le distanze prescritte dall'art. 573 del Cod. civ.

**2571.** Non sembra infondato l'assunto che anche i privati possano reclamare l'osservanza delle distanze portate dai regolamenti edilizi (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 23 febbraio 1880; De Amicis c. Gianello; *Eco* Gen. 1880, I, 185).

**2572.** Per quanto sia difficile determinare in modo assoluto il perimetro dell'abitato di una città in via di continuo ampliamento dentro e fuori della cinta delle mura, un edificio non debbesi considerare come attinente al fabbricato della città quando la strada sia mantenuta direttamente dalla Provincia e non dal Comune.

Prescrivendosi dall'art. 66 della legge sui lavori pubblici la distanza di 3 metri dal ciglio stradale per le nuove opere (fabbricati o muri di cinta) deve osservare tale distanza tanto chi demolisce il muro esistente, per ricostruirne uno nuovo in diverse condizioni e per altro scopo, quanto chi sopraedifica al muro esistente per ridurlo a muro di casa anzichè di cinta (Parere del Consiglio di Stato 7 agosto 1889).

**2573.** L'articolo 573 del Codice civile è scritto nell'interesse dei privati e non contempla gli orinatori pubblici.

Un Comune può quindi aprire orinatori pubblici nelle strade e vicoli senza osservare le distanze prescritte in quell'articolo.

Le parole *salvo le prescrizioni di legge*, che si leggessero nel relativo regolamento municipale, devono riferirsi non all'art. 573,

ma agli articoli 1151 e 1152, pel caso in cui, non essendo costrutti a regola d'arte gli orinatoi, producano dei danni (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 6 marzo 1880; De Notaristefano c. Comune di Taranto, *Foro*, 1881, I, 867).

## OSSERVAZIONI.

Nel *Rep. del Foro it.*, v. Comuni, n. 16-18, questa sentenza è attribuita alla Corte d'Appello di Torino, ma il *Mon. Amm.*, 1881, p. 110, l'attribuisce alla Corte d'Appello di Trani.

(Altezza dei fabbricati in relazione all'ampiezza delle vie e dei cortili.)

## SOMMARIO.

2574. Altezza delle case: regolamenti edilizii; si applicano a tutti gli edifizii non ancora ultimati all'epoca della loro approvazione.
2575. 2576 e 2577. Divieto di oltrepassare negli edifizii l'altezza prescritta: il regolamento edilizio però deve contenere all'uopo disposizioni fisse e precise.
2578. Altezza degli edifizii: deve regolarsi dall'ampiezza delle strade.
2579. Divieto circa l'altezza degli edifizii: comprende anche quella dei muri di congiunzione degli abbaini.
2580. 2581, 2510 e 2649. Alzamento di una casa oltre l'altezza prescritta: proprietario fronteggiante le nuove opere; azione giudiziale; se e quando può ordinarsi la demolizione di una casa costrutta oltre l'altezza permessa; distinzioni da farsi in riguardo a demolizioni.
2582. Ampiezza dei cortili: regolamento edilizio di Roma; divieto di sopraelevare in determinate condizioni dei cortili, ecc.
2583. Proprietario di una bottega sulla pubblica via: non può impedire al proprietario della restante casa di sopraelevare oltre l'altezza permessa, spettando ciò all'autorità municipale.

**2574.** I regolamenti edilizii sull'altezza delle case si applicano a tutti gli edifizii non peranco ultimati all'epoca dell'approvazione dei regolamenti stessi per parte della Deputazione provinciale (ora Giunta provinciale amministrativa), qualunque sia l'epoca in cui quei regolamenti siano stati omologati dal Governo (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 12 febbraio 1878; Comune di Genova c. Rossi ed altri; *Eco*, Gen. 1878, 141).

**2575.** Sebbene, in tesi generale ed astratta, a ciascuno sia lecito di condurre un edificio all'altezza che più gli piace, tuttavia, all'atto pratico, nessuno può oltrepassare i confini che, per motivi di estetica, d'igiene, di sicurezza pubblica, abbia un Municipio fissati nel suo regolamento edilizio (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 28 gennaio 1876; *Nuova Giur. Amm.*, 1876, 106).

**2576.** Devonsi eliminare dal regolamento edilizio le disposizioni troppo restrittive ed in parte arbitrarie ed incerte, circa l'altezza delle case, nei varii quartieri di una città (Parere del Consiglio di Stato, 1 giugno 1878; *M.*, 1879, p. 28).

**2577.** Per l'altezza dei fabbricati debbono dettarsi norme fisse e precise, non arbitrarie per ogni caso, a piacere della Commissione edilizia o del Municipio (Parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, 28 aprile 1872; *M.*, 1878, p. 68).

**2578.** L'altezza degli edifizi vuole essere regolata dall'ampiezza delle strade. Stabilita l'altezza massima dev'essere concesso stare al disotto (Parere del Consiglio di Stato, 9 giugno 1872, *M.*, 1878, p. 68).

— Dove non si può fabbricare senza il permesso del Sindaco, e le fabbricazioni sono regolate da apposite prescrizioni, chi fabbrica senza tale permesso, e contrariamente ai regolamenti, commette due distinte contravvenzioni.

Per fabbricare non basta domandare il permesso al Sindaco, ma devesi aspettare l'effettiva concessione del permesso.

Quando la tardanza del Sindaco a deliberare sulla domanda del permesso per fabbricare potesse autorizzare il petente ad eseguire senz'altro le costruzioni in conformità dei disegni presentati, non l'autorizza però a costruire contrariamente ai regolamenti locali.

Dove l'altezza delle case deve essere proporzionata alla larghezza delle vie, si ha riguardo alla larghezza delle vie, in cui prospetta ciascun lato delle case, e non soltanto a quella della via in cui esiste la facciata principale dell'edificio.

La prescrizione che l'altezza delle case deve essere proporzionatamente all'ampiezza delle vie o delle piazze, comprende eziandio i *passi pubblici*, ossia le vie private soggette a servitù pubblica (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 17 luglio 1889; ric. Mercenaro; *Giur. pen.*, 1889, n. 45).

**2579.** La proibizione dei regolamenti di elevare gli edifizi oltre ad una determinata altezza comprende anche l'altezza dei muri che si vogliono alzare per congiungere fra loro gli abbaini sopra il cornicione, che impediscono la luce e la circolazione dell'aria (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 8 febbraio 1882; Dina; *Giur. Pen. Tor.* 1882, 79).

**2580.** Il proprietario di una casa fronteggiante la nuova opera di alzamento di una casa oltre l'altezza prescritta dai regolamenti

edilizii, ha azione esperibile giudizialmente contro il vicino, malgrado che la costruzione a maggiore altezza sia stata permessa dal Sindaco, oltre però i casi eccezionali stabiliti nel regolamento (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 11 giugno 1884; Opera Pia Paggi c. Centurione; *Gazzetta del Procuratore*, 1884, p. 428).

Attesochè l'innalzamento di una casa in Genova eseguito dal marchese Giuseppe Centurione avendo dato luogo a contestazione giudiziale da parte dell'Opera pia Paggi che possiede un'altra casa fronteggiante dal lato opposto la via pubblica col richiamare il Centurione all'osservanza del regolamento municipale che vieta l'innalzamento delle case ad un'altezza superiore a dodici metri nelle strade aventi una larghezza minore di sette metri, il Tribunale e quindi la Corte d'Appello di quella città colla sentenza denunciata dichiararono la incompetenza dell'autorità giudiziaria.

Attesochè la sentenza denunciata ritenne che il regolamento edilizio sul quale si fonda l'opera pia e l'art. 572 del Cod. civ., che richiama l'osservanza dei regolamenti intorno ai muri confinanti colle piazze e vie pubbliche, non sanciscano un diritto a favore dei privati esperibile giudizialmente, e che tanto meno somministrano azione di riduzione *in pristinum*, quando la nuova opera sia stata, come nel caso, autorizzata dal Sindaco, unica autorità competente in tale materia.

Attesochè è un errore il dire che le disposizioni contenute nei regolamenti sull'edilizia riguardando l'interesse pubblico non costituiscono materia all'esercizio di diritti fra privati. Cotesti regolamenti in quanto determinano l'altezza dei fabbricati e le distanze tra loro vengono a regolare o limitare l'esercizio del diritto di proprietà, la quale, secondo la definizione che ne dà l'art. 436 del Cod. civ. è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o dai regolamenti. All'obbligo pertanto che incombe ad ogni proprietario di non eccedere nell'esercizio del suo diritto i limiti assegnati dal regolamento, obbligo espressamente ricordato dall'art. 572, il quale prescrive che in quanto ai muri confinanti colle piazze e colle vie pubbliche, debbono osservarsi le leggi ed i regolamenti particolari che li riguardano, è correlativo il diritto negli altri proprietari che verrebbero a risentir danno dalla violazione di tali leggi o regolamenti, di reclamarne l'osservanza.

Attesochè l'esercizio di un tal diritto non deve confondersi colle azioni popolari non più compatibili col presente stato di legislazione, giacchè quelle azioni accordate a qualunque cittadino maggiore di età non avevano per oggetto che la difesa della pubblica cosa *jus populi tueri* (leg. C. ff. *De popul. action.*), e si fondavano sul pubblico interesse soltanto « *nam reipublicae interest quamplures ad defendendum suam causam admittere* » (L. 3, § 4, *De novi oper. nunc.*). Ma quando l'azione è proposta non colla semplice veste di cittadino: « *ad jus populi tuendum* », ma come proprietario che risente danno nella sua proprietà dalla nuova opera illegittima, in tal caso essa ha per oggetto la tutela dell'interesse privato e quindi (perchè fondato sulla legge) d'un diritto. E tale azione tanto si discosta dalla natura delle azioni popolari che le leggi romane

ne ammettevano l'esercizio anche per mezzo di procuratore. « *Licet in populis actionibus procurator dari non possit, tamen dictum est, merito eum, qui de via publica agit, et privato damno ex prohibitione adficitur quasi privatae actionis dare posse procuratorem.* » (L. 42, ff. *De Procurat.*) e la concedevano anche al pupillo come qualunque altra azione privata « *si ad eum privatum commodum res pertineat, veluti si luminibus ejus officiat vel prospectui obsit* ».

Non trattandosi dunque nel caso di un cittadino qualsiasi che nel solo interesse pubblico e senza alcun utile suo proprio reclami in giudizio l'osservanza dei regolamenti, ma del proprietario di una casa fronteggiante la nuova opera, e perciò avente interesse, a che le prescrizioni dei regolamenti vengano osservate, non può dubitarsi che egli abbia azione esperibile giudizialmente, nè costoso diritto basato sul proprio interesse è in collizione coll'attribuzione del Sindaco di promuovere l'azione per contavvenzione nell'interesse pubblico.

Attesoché mal si sostiene che coll'ordinarsi la demolizione dell'innalzamento eseguito, previa l'autorizzazione del Sindaco, si verrebbe a rinvocare ed annullare un provvedimento dell'autorità amministrativa, ciò che eccede i limiti della competenza giudiziaria. Il Sindaco è incaricato di provvedere all'osservanza dei regolamenti nel pubblico interesse, e se egli manca a tale incarico, non può certamente esser richiamato al dovere dai privati cittadini, salvo a questi, se risentano danno immediato dalla inosservanza, il valersi del loro diritto contro il contravventore, ma non è davvero nelle sue attribuzioni l'autorizzare un'opera vietata espressamente dai regolamenti ed il paralizzare col suo intervento l'azione del privato che ne risente il danno.

Infatti nello stesso regolamento deliberato dal Consiglio comunale di Genova nel 22 luglio 1874 ai termini dell'art. 91 della legge comunale e provinciale, sono esplicitamente designati i casi nei quali in via di eccezione è demandata al Sindaco l'attribuzione esclusiva di determinare l'altezza degli edifizii. Così nell'art. 4 si dispone: « che le regole che delimitano l'altezza delle case, non si applicano agli edifizii pubblici o destinati al culto, pei quali il Sindaco, sull'avviso della Commissione edilizia, potrà permettere quell'altezza che sarà giudicata conveniente »; e nel successivo art. 10: « quando un fabbricato è compreso fra strade di diversa larghezza, spetta al Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia, di determinare l'altezza a cui può elevarsi, stando però nei limiti delle altezze massime ».

Eccettuati i suddetti casi sui quali, appunto perchè non ha potuto provvedere il regolamento, viene riservato al Sindaco il relativo provvedimento, l'attribuzione del medesimo, astrazione fatta dai provvedimenti che riguardano materie rimesse al criterio discrezionale ed amministrativo, è limitata ad approvare ed autorizzare i progetti di costruzioni in quanto siano conformi alle disposizioni dei regolamenti. L'autorizzazione adunque ch'egli avesse data a fabbricare osservando distanze ed altezze contrarie a quelle fissate dai regolamenti stessi, non può considerarsi come provvedimento emanato da autorità amministrativa nei limiti legali delle sue attribuzioni; nè toglie a colui che dalla violazione del regolamento risente pregiudizio speciale, il diritto di ricorrere ai tribunali dei quali non può contestarsi la competenza in tutte le azioni che hanno fondamento nella legge, la cui cognizione non sia espressamente deferita all'autorità amministrativa.

*Per tali motivi.* — Cassa senza rinvio la sentenza.

**2581.** Se la contravvenzione ai regolamenti comunali edilizii consiste nell'aver fatto opera per sè stessa vietata, come per esempio, l'alzare una casa ad un'altezza maggiore non solo di quella fissata dal regolamento, ma anche di quella già in via di eccezione accordata dall'autorità competente, il giudice non può limitarsi a pronunciare semplici pene di polizia, ma deve ordinare altresì la demolizione delle opere indebitamente costrutte, qualora il Municipio, costituitosi parte civile a norma del regolamento edilizio, l'abbia domandata.

Rispetto alla demolizione si deve distinguere fra le opere indebitamente costrutte, la cui manutenzione non è conciliabile col diritto e cogli interessi della pubblica amministrazione, e quelle altre che perciò solo costituiscono contravvenzione, in quanto che furono intraprese senza il permesso necessario; la demolizione va ordinata solo per le prime, non anco per le altre (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 13 dicembre 1876; Carrera c. Municipio di Torino; *M. Trib. Mil.* 1877, 53; *G. Trib. Mil.* 1877, 29).

**2582.** L'articolo 10 del regolamento municipale di Roma, che prescrive l'ampiezza dei Cortili dei palazzi in una superficie non minore di metri quadrati 25, interessa la pubblica amministrazione ne' suoi rapporti col cittadino, e non dà diritto al frontista, o vicino, di chiedere al costruttore della nuova casa l'osservanza di quella disposizione. Il frontista, od il vicino, gode il vantaggio di una maggiore luce ed aria stabilita da quell'articolo come cittadino e non come proprietario della casa prospiciente sul cortile.

Questo articolo non contiene un divieto assoluto di sopra elevare, ma una proibizione di fare le nuove opere in quelle condizioni di cortili senza la licenza della Giunta, e quando la Giunta o ha concessa l'autorizzazione, od ha approvato l'opera già fatta, il divieto è cessato e la nuova costruzione è legalmente effettuata, ed il proprietario non può insorgere contro e chiedere dall'autorità giudiziaria la distruzione (Sentenza del Tribunale di Roma, 26 aprile 1882; Silenzi c. Fatti; *Temi Rom.* 1882, 564).

**2583.** Il proprietario di una bottega sulla pubblica via non può invocare i regolamenti edilizii affine d'impedire al proprietario della restante casa di alzare anche oltre l'altezza dai regolamenti permessa.

Le limitazioni al diritto di proprietà stabilite in questi regolamenti essendo introdotte nel solo interesse pubblico, il solo Co-

mune può curarne l'esatta osservanza (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 30 ottobre 1879; Gnecco c. Sciallero; *Eco Gen.* 1880, I, 1; *Cons. Amm.* 1880, 89).

(Camini.)

SOMMARIO.

2584. Regolamenti edilizii: norme per la costruzione dei camini, ecc.

**2584.** I regolamenti edilizi, che prescrivono norme per la costruzione dei camini conduttori del fumo, comprendono tanto i camini che si costruiscono a nuovo, quanto quelli già costrutti che abbandonati si vogliono riattivare (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 4 luglio 1883; Riva; *Giur. Pen.*, Tor. 1883, 363).

(Sporgenze di porte, finestre, balconi, ecc., sulle vie e piazze pubbliche. Ribalte destinate a dar luce od accesso ai luoghi di pubblico passaggio. Occupazione e usurpazione di suolo comunale.)

SOMMARIO.

2585. Proibizione assoluta di ogni sporgenza: non è ammissibile.

2586. Divieto relativo alla decorazioni: non può riguardare quelle esistenti.

2587. Proprietario di casa costeggiante la via pubblica: ha diritto di aprirvi porte per accedervi.

2588. Prescrizione in modo assoluto della dimensione delle porte e delle finestre, dell'altezza dei pianterreni, ecc. e della estensione dei cortili: non è ammissibile.

2589. Divieto di aprire imposte all'esterno anche superiori all'altezza di 2 metri e 50 centimetri; di collocare insegne senza permesso preventivo, ecc.: inammissibilità.

2590. Disposizione secondo la quale le porte dalle botteghe debbono essere più piccole di quella di entrata delle case: eccessività.

2591. Modello per le tende sulle porte delle botteghe prestabilito dalla Giunta municipale, ecc.: non è ammissibile.

2592. Distanza dal suolo delle finestre da aprirsi all'esterno.

2593. Ringhiere e cancelli: non è necessario che siano conformi allo stile dell'edificio, ecc.

2594. Parapetti in muratura: non possono vietarsi.

2595. Insegne, ditte, ecc.: non è necessario pel loro collocamento permesso preventivo; tavole, lastre di marmo, ecc.; spetta al Municipio di stabilire le condizioni per l'occupazione dell'area pubblica.

2596. Griglie, persiane, telai delle finestre, paraventi, ecc.: una volta messi in opera si considerano come facenti parte della casa.

2597. Immagini e urne già esistenti: non può ordinarsene la rimozione se non rechino incomodo o deturpino la facciata.

2598. Scale esistenti all'esterno: non si può prescrivere la distruzione in maniera assoluta.
2599. Gradini, sedili, ecc.: rimozione; spesa a carico del Comune; indennità al proprietario pei lavori occorrenti.
2600. Scalini che servono ad accedere alle case e botteghe: non fanno prova di privata proprietà del suolo.
2601. Rinnovamento dell'esterno di una casa appartenente a più persone: disposizione che all'uopo richiede il consenso di tutti i condomini; inammissibilità.
2602. Regolamento edilizio: non può attribuire la facoltà di occupare terreni esistenti tra fabbricati.
2603. Occupazione di area pubblica: il Comune per impedire deturpazioni può stabilirne le condizioni opportune.
2604. Concessione di occupazione del suolo o dell'area pubblica: dà luogo, di regola, ad un possesso precario; revocabilità *ad nutum*.
2605. Occupazione dell'area pubblica con tende: non tassabilità.
2606. Occupazione di suolo pubblico: inadempimento al pagamento del canone; non costituisce contravvenzione.
2607. Contravvenzioni per occupazione di suolo pubblico: sono d'ordine pubblico.
2608. Esistenza di alcuni gradini nel piano stradale per accedere alla propria casa: non induce di per sè a ritenere un'illegale occupazione del suolo pubblico, ecc.
2609. Usurpazione del suolo comunale: il Sindaco ha l'obbligo d'impedirlo e di non approvare lavori che i privati intraprendono sul suolo pubblico, ecc.

**2585.** La proibizione assoluta d'ogni sporgenza nelle fabbriche può essere incomoda pel proprietario e non conveniente all'aspetto (Parere del Consiglio di Stato, 10 marzo 1871 e Parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, 2 luglio 1867; *M.*, 1878, p. 68).

**2586.** Il divieto relativo alle decorazioni non può riguardare quelle esistenti e meno ancora estendersi senza limite a quelle nuove, potendosi per esse ammettere quella sporgenza che sia consentita dall'ampiezza della via (Nota del Ministero dei lavori pubblici, 11 marzo 1871; *M.*, 1872, p. 56).

**2587.** Il proprietario di una casa che rasenta una via pubblica ha facoltà di aprirvi porte per accedervi liberamente e comodamente; ed a qualsivoglia privato cittadino è vietato fare opposizione, mentre la vigilanza e la giurisdizione sulle vie pubbliche spetta alla sola autorità amministrativa (*La Legge* 750, XIV, C. C. di Napoli, 19 maggio 1874; *Elia c. Peluso*).

**2588.** Sono annullabili le disposizioni del regolamento edilizio dirette a prescrivere in modo assoluto le dimensioni delle porte e finestre, la loro disposizione ed esposizione, l'altezza dei pian-

terreni e dei piani superiori e la estensione dei cortili (Decreto del Ministero dei lavori pubblici, 12 agosto 1869; *M.*, 1869, p. 288; *La Legge*, 299, IX).

**2589.** Nei regolamenti edilizii non può prescriversi di non aprire imposte all'esterno anche per quelle superiori all'altezza di metri 2.50; di collocare qualunque insegna senza un permesso preventivo; di fare decorazioni non solo regolari, ma anche distinte; di minacciare di contravvenzione e di provvedimento d'ufficio nel caso in cui un edificio non sia prontamente riparato o demolito secondo le circostanze; di restringere i provvedimenti del Sindaco in caso di urgenza derivata dalla cattiva costruzione dei fabbricati, per cui potessero temersi danni e rovine (*La Legge*, 227, XII, Parere del Consiglio di Stato, 10 luglio 1872; Comune di Resina).

**2590.** È eccessiva la disposizione di un regolamento edilizio, secondo la quale le porte delle botteghe hanno coattivamente ad essere più piccole di quella di entrata delle case (*La Legge*, 334, IX, Ministero dei lavori pubblici, 18 agosto 1869).

**2591.** È eccessiva una disposizione con cui si obbligano i proprietari delle botteghe a seguire per le tende sulle porte un modello prestabilito dalla Giunta municipale; come pure quella con cui s'impone l'imbiancamento bimestrale delle botteghe di macellajo e quadrimestrale delle botteghe di commestibili.

Lo stesso dicasi di quella disposizione con cui si voglia dai panettieri la preventiva giustificazione dell'onestà e idoneità al mestiere e dei mezzi pecuniari per esercitarlo (*La Legge*, 124, X, Nota del Ministero dell'Interno al Prefetto di Napoli, 2 febbraio 1870).

**2592.** La distanza dal suolo delle finestre da aprirsi al di fuori deve essere di metri 2.50 (Parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, 14 luglio 1871; *M.*, 1878, p. 68).

**2593.** Non è necessario che le ringhiere ed i cancelli siano conformi allo stile dell'edificio, nè si possono nel regolamento edilizio stabilire norme per la loro coloritura.

Il divieto relativo alle decorazioni, non può riguardare le esistenti, e meno ancora estendersi senza limite alle nuove, potendosi per esse ammettere quella sporgenza che sia consentita dall'ampiezza della via.

Il prescrivere che l'esterno delle abitazioni deve essere imbiancato o colorato a tenore del fondo, non è una disposizione

da potersi ammettere; poichè qualunque sia il valore dello stabile, non si può esigere che sul suo prospetto si faccia più di quanto è strettamente richiesto dalla decenza (*La Legge* 148, XI e 64, XII, Nota del Ministero dei lavori pubblici, 11 marzo 1871, alla Prefettura di Napoli, Comuni di Ventotene e di Pianura; *Man. degli Amm.*, 1872, 56).

**2594.** Non è ammissibile la disposizione che vieta i parapetti in muratura (Parere del Consiglio di Stato, 1° giugno 1878; *M.*, 1879, p. 28).

**2595.** Non è necessaria l'approvazione, nè il permesso preventivo, per parte del Municipio, delle insegne, ditte, ecc., essendo sufficiente la loro preventiva comunicazione per impedire il collocamento di quelle indecenti o scorrette (Pareri del Consiglio di Stato, 26 febbraio 1873, 11 marzo e 22 luglio 1874; *M.* 1873, p. 180 e 1874, p. 117 e 244).

— Basta che delle insegne sia data comunicazione al Municipio, il quale ha sempre facoltà di far togliere quelle che sono contrarie alle regole dell'ornato, oppure indecenti (Parere del Consiglio di Stato, 27 giugno 1873; *M.*, 1873, p. 288).

— Il regolamento deve limitarsi a prescrivere che le insegne e le iscrizioni non siano contrarie alla morale, ai buoni costumi ed alle regole d'ornato, ma non può prescrivere l'approvazione preventiva del Sindaco (Parere del Consiglio di Stato, 22 settembre 1870; *M.*, 1878, p. 68).

Può prescriverne la preventiva dichiarazione come per le nuove fabbriche (Parere del Consiglio di Stato 4 gennaio 1873; *ivi*, 1878, p. 68).

— Spetta al Municipio stabilire le condizioni per l'occupazione dell'area pubblica con tavole, lastre di marmo, ecc. Non può però imporre l'obbligo dalla preventiva autorizzazione per l'apposizione delle insegne dei negozii, ma soltanto quello della dichiarazione affine d'impedirne il collocamento, quando ne resti deturpato il pubblico aspetto per altro legittimo motivo (Pareri del Consiglio di Stato, 3 febbraio e 23 marzo 1872; *M.*, 1872, p. 86 e 126).

**2596.** Il divieto fatto da un regolamento municipale di tenere sui parapetti dei terrazzi, dei *poggiuoli*, delle finestre, ecc., sulle mensole, nelle nicchie o in altre parti esterne di case, edifizii o muri attinenti a luoghi aperti al pubblico, statue, stemmi, aste, insegne, orti pensili, cassette, vasi od altri oggetti gravi, se

non sianvi trattenuti od assicurati in modo che resti impossibile la caduta accidentale di essi, o di qualche loro pezzo, non comprende le *griglie*, le persiane, i telai delle finestre, i paraventi, ecc., i quali una volta messi in opera si considerano come facienti parte della casa (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 23 luglio 1878; Ferro; *M. Trib. Mil.* 1878, 892; *M.*, 1878, 314).

**2597.** Quando non rechino incomodo o non siano tali da deturpare la facciata, non può ordinarsi la rimozione di immagini o di urne già esistenti, nè proibirsi di farne delle nuove (Parere del Consiglio di Stato, 28 novembre 1871; *M.*, 1878, p. 68).

**2598.** Non si può prescrivere la distruzione di scale ed altre opere, in maniera assoluta, esistenti all'esterno, potendo esservi casi di procedere colla legge di espropriazione per causa di pubblica utilità (Pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, 3 febbraio e 10 marzo 1871 e 2 novembre 1872; *M.*, 1878, p. 68).

-- La circostanza, che alcune scale costruite all'esterno di una casa nell'abitato sporgano sulla strada, non è criterio sufficiente per ritenere che costituiscono usurpazione di suolo comunale e per autorizzare il Sindaco a farle demolire dagli agenti municipali. A tale effetto non è neppure sufficiente un rapporto dell'architetto municipale diretto al Sindaco.

Per risolvere la questione fa d'uopo escludere, risalendo alle origini, che quel modo di costruzione sia legittimato dalla consuetudine o dalla sua anteriorità in confronto della strada; e conseguentemente dimostrare che non costituisce un diritto di proprietà privata inviolabile senza l'adempimento delle forme tracciate dalla legge sulle espropriazioni per pubblica utilità (Sentenza della Corte d'Appello di Palermo 22 gennaio 1883; Sindaco di Butera c. Di Buono; *La Legge* 1883, I, 418; *R. Amm.* 1883, 344; *Bett.*, 1883, 224; *Ann. Amm. fin.* 1883, 141).

**2599.** Per la rimozione di gradini, sedili, ecc., oltre all'essere la spesa a carico del Comune, ci vuole indennità al proprietario pei lavori occorrenti (Parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, 12 giugno 1872; *M.*, 1878, 68).

**2600.** Gli scalini che servono ad accedere alle case e botteghe lungo le vie pubbliche non fanno prova di privata proprietà del suolo in cui sono costruiti (Sentenza della Corte di Appello di Firenze 12 settembre 1876; *Annali*, 1876, 447).

**2601.** Non è ammissibile in un regolamento edilizio una disposizione secondo la quale per rinnovare l'esterno di una casa

che appartiene a più persone sia necessario il consenso di tutti i condomini (*La Legge* 334, IX, Decreto del Ministero dei lavori pubblici, 18 agosto 1869; Comune di Pomigliano d'Atella).

**2602.** Non può il regolamento edilizio attribuire la facoltà di occupare, vendere o concedere terreni che esistono tra fabbricati (Parere del Consiglio di Stato, 20 ottobre 1870; *M.*, 1878, pag. 68).

**2603.** Il Comune per impedire la deturpazione del pubblico aspetto, o per altro motivo, ha diritto di stabilire con regolamento le condizioni opportune per l'occupazione dell'area pubblica, nell'apposizione d'insegne e iscrizioni nelle private proprietà; ma non d'imporre l'obbligo della preventiva autorizzazione (*La Legge*, 83, XII, Par. del Cons. di Stato, 3 febbraio 1872; Municipio di Roma).

**2604.** In conseguenza del principio che l'occupazione del suolo o dell'area pubblica non dà luogo, di regola, che a un possesso meramente precario, è sempre revocabile *ad nutum* del Comune per provvedere ai bisogni generali di polizia edilizia una concessione privata precedentemente fatta.

Non vi ha bisogno di una revoca speciale al concessionario, quando una disposizione generale proceda indistintamente, salvo che in un caso espressamente contemplato (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 5 luglio 1879; Selvi; *Annali* 1879, 222; *Bett.* 1880, 397).

**2605.** Il regolamento edilizio non può stabilire tasse per l'occupazione dell'area pubblica con tende (Parere del Consiglio di Stato, 7 gennaio 1873; *M.*, 1878, p. 68).

**2606.** Non può ritenersi contravventore al regolamento edilizio per occupazione di suolo pubblico colui che ne ha ottenuta la concessione dall'autorità competente, tuttochè non abbia alla patuita scadenza pagata la relativa tassa (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 17 luglio 1889; ric. Marchese).

**2607.** Le contravvenzioni per occupazione di suolo pubblico sono d'ordine pubblico (*La Legge* 1882, II, 669, C. C. di Napoli, 14 giugno 1882, ric. Frappietro).

**2608.** L'esistenza di alcuni gradini nel piano stradale per accedere alla propria casa non è un fatto che per sè solo mena a ritenere che ci sia stata un'illegitima occupazione del suolo pubblico.

Spetta al Comune, che sostiene l'illegitima occupazione del suolo, fare questa dimostrazione, e in mancanza, qualora abbia

con nuovi lavori stradali reso più difficoltoso l'accesso al fabbricato, sopportarne le conseguenze, vale a dire sopportare le spese necessarie per le relative opere di riparazione (Sentenza del Tribunale di Viterbo 19 gennaio 1882; Codoni c. Comune di Valentano; *Temi Rom.* 1882, 61; *Man. Ann.* 1882, 143; *Cons. Ann.* 1882, 182).

**2609.** Il capo di un Comune ha l'obbligo d'impedire le usurpazioni del suolo comunale, e di non approvare lavori che i privati intraprendono sul suolo pubblico.

Ove egli soccomba nelle liti a tal fine sostenute contro privati, non sorge in costoro diritto a risarcimento se non quando la lite sia stata dai giudici dichiarata temeraria (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 13 febbraio 1879; Comune di Genova c. Lagorio e Ministero dell'interno; *Foro*, I, 1315).

(Sopraedificazioni.)

SOMMARIO.

2610, 2374 e 2463. Abbattimento di una sopraedificazione fondato sul rifiuto dell'Autorità municipale per ragioni di ornato di una piazza: il magistrato non può per ciò solo ordinarlo.

2611. Contravvenzione edilizia per sopraelevazione di fabbricato senza permesso: mancanza di costituzione di parte civile; il Pretore non può ordinarne la demolizione.

**2610.** Le disposizioni contenute nei regi decreti del 10 gennaio 1832, e 22 marzo 1839 relative alla potestà edilizia della città di Napoli, non sono rimaste in vigore alla pubblicazione della legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865 e del regolamento 8 giugno dello stesso anno.

Nella inesistenza di regolamenti speciali, che governino la edificazione di fabbricati in una città, non può ordinarsi dal magistrato l'abbattimento di una sopraedificazione fondato sul rifiuto che l'autorità municipale abbia dato per ragioni solo di bellezza e di ornato di una piazza (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 25 luglio 1882; Comune di Napoli c. Bono; *Gazz. Proc.* XVII, 439).

**2611.** In tema di contravvenzione edilizia per sopraelevazione di fabbricato senza permesso, mancando la costituzione di parte civile, non può il Pretore condannar l'imputato oltrechè all'ammonda, anche a demolire il fabbricato costruito senza licenza (Re-

golamento edilizio di Roma 24 gennaio 1887, art. 101; Cod. di proc. pen., art. 573) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 2 maggio 1888; ric. Zuppari).

La Corte, ecc.

Ritenuto che con sentenza 11 febbraio 1888 il Pretore urbano di Roma condannava Ercole Zuppari a dieci lire d'ammenda ed alla demolizione, fra venti giorni da quello in cui la sentenza sarebbe passata in giudicato, di quella parte del 5° piano della sua casa che elevò abusivamente a danno delle proprietà vicine, in contravvenzione agli art. 23, 83, 96, 100 e 101 del regolamento edilizio di Roma 30 aprile 1864.

Che contro questa sentenza, fatto il deposito, lo Zuppari lamenta:

1.° L'incompetenza del Pretore nell'ordinare la demolizione dell'ecedenza di fabbricato; sia perchè, chiamato soltanto dagli art. 100 del regolamento edilizio e 146 della legge comunale e provinciale ad applicare le pene di polizia, non poteva confondere con una causa penale una causa civile; sia perchè, per l'art. 79 del Cod. di proc. civ. nelle controversie relative ad una servitù prediale il valore della causa si desume da quello del fondo che sarebbe qui la casa dello Zuppari, di valore evidentemente superiore alle lire 1500, a cui soltanto si estende la competenza del Pretore; sia infine perchè non fu prima tentato il componimento amichevole in base all'art. 148 della legge comunale e provinciale.

2.° La violazione degli art. 35, 38 del Cod. di proc. civ., 101 del regolamento edilizio, 24 gennaio 1887; I, 4, 109, 110, 323 del Cod. di proc. penale; perchè l'azione per demolizione di un fabbricato, essendo civile, deve proporsi in giudizio civile, e nel giudizio penale il giudice non può ordinare tale demolizione se non vi sia istanza espressa della parte interessata: e qui il Sindaco non si costituì parte civile per chiedere la demolizione, che anzi la Giunta municipale nella sua deliberazione 26 novembre 1887, avvisò che fossero iniziati gli atti giudiziari per la demolizione; ond'è che mal fece il Pretore ad ordinare la demolizione d'ufficio, e ad ordinarla senza motivazione.

3.° La violazione degli art. 87 e 138 della L. com. e prov., perchè l'imputazione essendò, non già d'aver fatto checchessia contro il divieto della legge o contro il pubblico interesse, bensì d'aver elevato senza permesso un quinto piano, altro non si trattava che di applicare l'ammenda, salvo davanti ai tribunali civili la questione sul diritto che avesse o no lo Zuppari di fare quel che fece.

4.° La violazione degli art. 147 della L. com. e prov., e 322 del Cod. di proc. pen., perchè il verbale di contravvenzione non fu firmato dal Sindaco e perchè il Pretore non avvertì lo Zuppari che aveva tre giorni per ricorrere in cassazione.

Visti gli articoli citati, non che gli art. 667, 675 del cod. di p. p.

Atteso, sui quattro mezzi dedotti, che l'imputazione per cui lo Zuppari veniva tradotto innanzi al Pretore urbano di Roma era d'aver elevato sulla sua casa un quinto piano senza permesso; che per conseguenza, all'accertamento della verità di codesto fatto ed all'applicazione della relativa pena doveva limitarsi il Pretore; che non poteva, oltrepassando questi limiti, ordinare altresì la

demolizione della eccedenza del fabbricato, poichè, se può essere che a tale demolizione lo Zuppari debba dirsi obbligato, potrebbe essere altresì che, sebbene sia passibile di pena per avere elevato il suo edificio senza permesso, avesse il diritto di elevarlo; questione codesta che debbe decidersi dai tribunali civili; che ove pure si fosse potuto dal Pretore risolvere siffatta questione nel giudizio penale, sarebbe stato perciò necessario (giusta l'art. 101 del regolamento edilizio) che il Sindaco si fosse a tal uopo costituito parte civile, dappoichè per l'art. 573 del cod. di proc. pen., anche per i soli danni allorquando le persone offese o danneggiate non saranno intervenute come parte civile nel procedimento, esse dovranno rivolgersi al tribunale civile competente per liquidare i danni medesimi; che non essendosi il Sindaco costituito, nella specie, parte civile, non poteva il Pretore urbano statuire sulla demolizione del fabbricato eccedente, la quale involveva una questione di diritto civile; tanto più che l'ordinata demolizione non è appoggiata da nessuna motivazione.

Per questi motivi, cassa senza rinvio nella parte, ecc.

#### OSSERVAZIONI.

Si confronti la sentenza del Tribunale di Torino, 17 settembre 1886 (*Foro it.*, Rep. 1886, voc. *Comp. pen.*, n. 6-10).

(Riparazioni o restauri.)

#### SOMMARIO.

2612. Che s'intende per restauri alle fabbriche: segnali appiè di una casa in cui si levino le invetrate doppie alle finestre; non sono necessari.
2613. Regolamenti edilizii: prescrizione della dichiarazione delle opere di riparazione; presentazione di un esemplare del disegno delle opere da eseguirsi; non è necessaria.

**2612.** Per restauri alle fabbriche non possono intendersi se non le opere murarie per riparare guasti derivanti da vetustà, in temperie, vizio di costruzione o altra qualunque causa.

Dato un regolamento di polizia urbana (nella specie, quello della città di Mantova), il quale faccia obbligo ai proprietari ed intraprenditori del lavoro di apporre segnali appiè di una fabbrica a cui si stiano facendo piccoli restauri, non può dirsi in contravvenzione colui che ometta di apporre i segnali mentre si stanno soltanto levando le invetrate doppie alle finestre della sua casa (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 1 febbraio 1882; *Mari*; *M. Trib. Mil.* 1882, 278; *Giur. Pen. Tor.* 1882, 67).

**2613.** Se si può prescrivere nei regolamenti edilizii che i privati debbano dichiarare le opere di riparazione o nuova costruzione che intendono d'intraprendere nei loro fondi, affinchè l'autorità comunale possa opporsi, ove ne sia il caso, all'esecuzione,

non si può però porre l'obbligo indistintamente di presentare al Municipio un esemplare del disegno delle opere da eseguire per ottenere l'approvazione (*La Legge* 64, XII, Nota del Ministero dei lavori pubblici, 11 marzo 1871; Prefettura di Napoli c. Comuni di Ventotene e Piaura).

(Intonaco e tinte dei muri e delle facciate.)

SOMMARIO.

2614. Intonacatura: non può prescriversi in modo assoluto.  
 2615. Regolamento edilizio: non può occuparsi che delle facciate sulle vie o piazze.  
 2616. Sistema d'imbiancatura: non può determinarsi secondo il valore del fondo, ecc.  
 2617. Proprietarii: non possono obbligarsi ad imbiancare le loro case ad epoche periodiche, ma solo quando è necessario.  
 2618. Botteghe di macellaio e di commestibili: non può imporsene l'imbiancatura bimestrale o quadrimestrale.  
 2619. Ringhiere e cancelli: non si possono stabilire norme per la loro coloritura.  
 2620. Rinnovamento della facciata di una casa: disposizione che vuole il consenso dei condomini, se essa è decente e che la volontà di uno basti ad obbligare gli altri, se essa è indecorosa; eccessività.  
 2621. Proprietarii: non si possono obbligare a invigilare a che non si deturpino i muri e le porte degli edifizii, ecc.

**2614.** Non può prescriversi assolutamente l'intonacatura, dovendo farsi eccezione per le fabbriche di pietre laterizie a lavoro quadro (Parere del Consiglio di Stato 10 marzo 1871 e Parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici 3 febbraio 1871; *M.*, 1878, p. 68).

**2615.** Il regolamento edilizio non può occuparsi se non delle facciate esposte sulle strade o piazze dall'abitato (Circolare del Ministero dei lavori pubblici, 30 gennaio 1878; *M.*, 1878, p. 68).

**2616.** Il regolamento edilizio non può lasciare in facoltà del Consiglio comunale il determinare a seconda del valore del fondo il sistema d'imbiancatura (Parere del Consiglio di Stato, 30 aprile 1872; *M.*, 1878, p. 68).

Nemmeno può riservargli la facoltà di dar norme nei singoli casi, ma deve stabilire norme fisse e certe (Parere del Consiglio di Stato sopra citato).

— Il prescrivere che l'esterno delle abitazioni debba essere imbiancato o colorito *a tenore del fondo*, non è una disposizione da potersi ammettere; imperocchè, qualunque sia il valore dello

stabile, non si può esigere che sul suo prospetto si faccia più di quanto è strettamente richiesto dalla decenza (*La Legge* 148, XI, Nota del Ministero dei lavori pubblici, 11 marzo 1871 alla Prefettura di Napoli; *M.*, 1872, p. 56).

**2617.** Non possono essere obbligati i proprietari ad imbiancare e colorire le pareti esterne delle loro case ad epoche periodiche, ma soltanto allorquando il degradamento del colorito delle facciate rechi sfregio all'aspetto dell'abitato (Nota del Ministero dell'interno, 14 agosto 1869 al Prefetto di Napoli; *M.*, 1869, p. 295; *La Legge*, 295, IX).

— In via di massima non può ammettersi la disposizione di doversi imbiancare gli edifizii almeno una volta all'anno, non potendosi costringere i privati, che solo quando motivi di urgenza o di decoro pubblico lo richiedano (Nota del Ministero dei lavori pubblici, 19 febbraio 1871; *M.*, 1872, p. 23).

— Non può prescriversi la ripulitura periodica delle facciate, ma solo in caso di necessità, e quando ne derivi deturpazione soltanto si può impedire la parziale tintitura delle facciate (Pareri del Consiglio di Stato, 11 marzo e 22 aprile 1869 e 30 ottobre 1872 e parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, 20 maggio 1872; *M.*, 1878, p. 68).

**2618.** È eccessiva la disposizione colla quale s'impone l'imbiancamento bimestrale delle botteghe di macellaio e quadrimestrale di quelle di commestibili (*La Legge*, 124, X, Nota del Ministero dell'interno al Prefetto di Napoli, 2 febbraio 1870).

**2619.** Non si possono stabilire nel regolamento edilizio norme per la coloritura delle ringhiere e dei cancelli (*La Legge* 148, XI, e 64, XII, Nota del Ministero dei lavori pubblici, 11 marzo 1871).

**2620.** Eccede i limiti di un regolamento edilizio la disposizione che vuole il consenso dei condomini per rinnovare l'esterno di una casa decente e che la volontà di un solo basti ad obbligare gli altri, se la facciata della casa sia indecorosa (Decreto del Ministero dei lavori pubblici, 18 agosto 1869; *M.*, 1869, pag. 334).

**2621.** Non si possono obbligare i proprietari di case ed i vicini a vegliare che non si deturpino i muri e le porte degli edifizii con isconcie iscrizioni, figure e simili, nè renderli responsabili di tali fatti (*La Legge* 84, XI e *M.* 1871, 62, Decr. reale e parere del Consiglio di Stato 19 gennaio 1871).

(Sistemazione e conservazione dei canali di spurgo e degli scoli dei selciati, fossi e stillicidi sui luoghi pubblici. Costruzione, manutenzione e spurgo dei luoghi e depositi immondi.)

## SOMMARIO.

2622. Che s'intende per fosso o canale pubblico, ecc.  
 2623 e 2624. Regolamento edilizio: può assegnare un termine per togliere le antiche grondaie e incanalare le acque scolanti dai tetti.  
 2625. Chiese nelle provincie ex-pontificie: a chi incombe l'obbligo di ripararne le doccie.

**2622.** Rettamente si ritiene fosso o canale pubblico quello che serve a raccogliere le acque di scolo di pubbliche piazze e di strade comunali e provinciali.

Se un privato edifica su tale fosso coll'autorizzazione dell'autorità comunale senza ledere alcun diritto di privati cittadini, questi non hanno interesse, nè qualità legittima per impugnare la competenza dell'autorità comunale (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 9 settembre 1882; Benvenuti c. Perazzo; *Cass. Tor.* 1882, II, 464).

**2623.** Nel regolamento edilizio deve assegnarsi il termine per togliere le antiche grondaie (*La Legge* 148, XI, Nota del Ministero dei lavori pubblici, 11 marzo 1871, alla Prefettura di Napoli).

**2624.** I regolamenti edilizii regolarmente approvati, possono, senza violare alcuna legge, obbligare i proprietari di case fronteggianti le pubbliche vie, ad incanalare in certa maniera le acque scolanti dai tetti.

Siffatta prescrizione comprende anche le case già esistenti al tempo della sua emanazione e non soltanto quelle da costruirsi successivamente.

Ricusando il proprietario di ottemperare a tale prescrizione, con ragione il Sindaco, previa fissazione di un termine perentorio, e, questo trascorso infruttuosamente, fa eseguire l'opera di propria autorità a spese del riluttante.

Tuttociò è applicabile anche quando la casa privata non sia contigua alla strada pubblica, ma ne sia separata da una striscia di privata proprietà, sempre però quando essa presenti nonostante la fronte sulla pubblica via (Sentenza della Corte d'Appello di Torino, 24 novembre 1880; Rolando c. Comune di Racconigi; *Giur. Tor.* 1881, 243; *Cons. Ann.* 1881, 113; *R. Ann.* 1881, 244; *Bett.* 1881, p. sp. 78; *M.*, 1881, 103).

**2625.** Per le discipline tuttora vigenti nelle provincie ex pontificie, non bastando le rendite parrocchiali per le spese di lavori occorrenti alla chiesa, debbono provvedervi i parrocchiani, ed in caso che questi siano insolubili deve provvedervi il Comune.

Il parroco le cui rendite siano insufficienti, e che non ottempera alle ingiunzioni del Sindaco di riparare le doccie della chiesa, non può ritenersi responsabile di contravvenzione sol perchè non abbia convocati i parrocchiani o dimostrata la loro insolvenza; giacchè, a parte il vedere se rientri nei doveri del parroco tale convocazione e tale dimostrazione, certo è che la omissione suddetta non è prevista, nè considerata reato dalle leggi penali (Codice pen., art. 1) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 28 ottobre 1892; ric. Peppi).

(Piazze, portici, passeggi, corsi, vie interne, chiassi, vicoli, intercapedini, ecc. Formazione, conservazione e restauro dei marciapiedi, dei lastricati dei portici e dei selciati delle vie e piazze.)

## SOMMARIO.

2626. Strade nell'interno dei luoghi abitati: sono regolate dalle leggi speciali che le riguardano.
2627. Proprietario di casa fronteggiante la pubblica via: diritto all'uso permanente della via; menomazione di tale uso; diritto a indennizzo, ecc.
2628. Concessione a privati di diritti reali su strade e piazze pubbliche: è sempre revocabile.
2629. Apertura di una nuova via in un Comune: non è sufficiente motivo di negarla il fatto che essa non può essere adatta al transito di vetture, ecc.
2630. Progetto di apertura di nuova strada comunale: Giunta provinciale amministrativa; non può basarsi su motivi tecnici, senza il concorso dei periti, per disapprovarlo, ecc.
- 2631 e 2636. Spesa di selciatura delle strade comunali interne: non può porsi a carico dei proprietari frontisti, ecc.
2632. Spese pel mantenimento dei lastrici: sono a carico dei Comuni.
2633. Snuovimento del selciato di una strada fatto da un privato per suo bisogno: obbligo di rimmetterlo com'era prima, non di mantenerlo ancora per sei mesi.
2634. Regolamento edilizio: è applicabile anche alle strade interne che sono traverse di strade nazionali o provinciali.
2635. Concorso dei proprietari fronteggianti alla spesa per la posizione dei marciapiedi nella via pubblica: è un peso reale che incombe alla proprietà immobiliare ed ha carattere di un'imposta comunale diretta e fondiaria, ecc.
- 2636 e 2631. Manutenzione e ricostruzione dei marciapiedi delle vie: obbligo dei frontisti; rimase in vigore anche dopo la legge del 1865, se era imposto da consuetudine o da regolamento ecc., diversamente la costruzione e il restauro dei marciapiedi è a carico del Comune.

- 2637 e 2638. Comuni: regolamenti di polizia edilizia; hanno facoltà di regolare la formazione ed il restauro dei lastricati dei portici, ecc., la spesa dei quali è però a loro carico; regolamento edilizio che impone l'obbligo ai proprietari di case fronteggiate da portici di tenere uniformemente il lastricato di questi in pietra di macigno.
2639. Portici delle case esistenti in una pubblica piazza o via: si debbono ritenere aperti al passaggio del pubblico: il Comune ha diritto e dovere di assicurare tale destinazione, impedendone gli ingombri; ma non può, salvo titoli in contrario, vantare alcun diritto sul suolo da essi occupato e quindi non può affittarlo in occasione di fiere o mercati, ecc.
2640. Proprietarii fronteggianti una via: hanno diritto a indennità per l'obbligo imposto loro dal Comune di costruire le loro case con portici, ad uso pubblico.
2641. Espropriazione delle zone laterali alle vie per costruire fabbricati con portici: diritto dei proprietari di riacquistarle per rifabbricarvi colle norme stabilite.
2642. Disposizioni dettate specialmente pei cortili: si debbono ritenere dettate anche pei chiassuoli, per le intercapedini e per gli anditi, a motivo degli inconvenienti della loro angustia.
2643. Regolamento edilizio: può prescrivere che i distacchi fra le case siano ridotti a giardino, ovvero selciati e chiusi con cancellate.

**2626.** I beni comunali, destinati ad uso pubblico, e, più specialmente, le strade nell'interno dei luoghi abitati, sono regolati dalle leggi speciali che li riguardano, nè si possono applicare loro le norme generali del diritto privato (*La Legge* 271, XI, Corte d'Appello di Torino, 22 maggio 1871; Taverna c. Negro).

**2627.** L'uso dei cittadini sulle vie non è un diritto civile: quindi l'offesa a questo diritto non dà rigorosamente ragione ad indennizzo, perchè non costituisce danno.

Quando però quest'uso è permanente, perchè in dipendenza di un fatto permanente, come sarebbe il possedere una casa che fronteggi la via, si fa luogo al ristoro del danno costituito dall'annullamento o dalla menomazione di quest'uso.

Codesta misura equitativa laddove risulti appoggiata ad un regolamento o ad una consuetudine, deve essere osservata sin quando nuove disposizioni di legge o di regolamento non abbiano annullato le precedenti disposizioni o la precedente consuetudine (*La Legge*, 316, X, C. d'App. di Napoli, 6 aprile 1870; Montesantangelo c. Municipio di Napoli).

**2628.** È sempre revocabile la concessione a privati su strade e piazze pubbliche di diritti reali, il cui esercizio è inconciliabile colla essenziale destinazione di esse, salvo al concessionario a titolo oneroso la debita indennità (Sentenza della Corte d'Appello

di Genova 27 luglio 1883; Comune di Camogli c. Denegri; *Bett.* 1883, 480; *Eco Gen.* 1883, civ. 332).

**2629.** Quando l'igiene e il pubblico servizio domandano l'apertura di una nuova strada in un Comune, non è sufficiente motivo di negargliene l'effettuazione quello che la strada non possa riuscire del tutto regolare, per esempio, se la sua pendenza e la necessità di frapporvi dei gradini ne impedissero per avventura il transito alle vetture (*La Legge* 130, VII, Cons. di Stato, 12 marzo 1867; ric. Comune di Palme).

**2630.** La Deputazione provinciale (ora Giunta provinciale amministrativa) non può basarsi su motivi tecnici per disapprovare un dato progetto d'apertura di nuova strada comunale, senza il concorso dei periti, e meno contro l'espresso loro giudizio.

Ove per tale opera il Comune non abbia a ricorrere a mezzi straordinarii, ma dimostri potervi supplire coi soli risparmi negli esercizi di poche annate, trattandosi di spesa a lui facoltativa, quando anche i vantaggi dell'opera fossero minori di quelli da esso creduti, rifiutargliene l'approvazione è un uso eccessivo che la Deputazione provinciale fa delle sue tutorie facoltà.

Sono comunali tanto le strade esterne al Comune quanto quelle interne; e perciò l'apertura di una nuova strada fra l'abitato e la relativa spesa non sono sottratte all'autorità tutoria della Deputazione provinciale (ora Giunta provinciale amministrativa) (*La Legge* 114, VII, Cons. di Stato, 26 febbraio 1867; ric. Consiglio comunale di Prato).

**2631.** Di fronte al disposto dell'articolo 116 della legge comunale, non può il Comune pretendere di porre a carico dei proprietari frontisti la spesa di selciatura delle strade comunali interne, tanto più poi se anche nel regolamento comunale edilizio è stabilito che la selciatura delle strade e delle piazze ad eccezione di quella dei portici, è a carico del Municipio.

A nulla rileva che nel bilancio comunale, vistato dalla Prefettura, sia stata tale spesa posta anche fra le entrate, come partita di giro, poichè se per una disavvertenza della Prefettura fu conservata tale somma anche fra le entrate, non consegue che il visto prefettizio abbia potuto addebitare la spesa ai proprietari frontisti.

Quindi è illegale la riscossione fattasi di tale spesa a carico dei proprietari col mezzo dell'esattore: tanto più se gli atti esecutivi furono intrapresi sopra una nota del Sindaco, anzichè in

base ad un regolare ruolo di riparto da rendersi esecutorio nelle forme prescritte dalla legge (Parere del Consiglio di Stato 4 ottobre 1879; Comune di Rubiera; *Man. Amm.* 1879, 363; *La Legge* 1880, II, 9).

2632. Le spese occorrenti pel mantenimento dei lastrici debbono essere a carico del Comune, salvo quanto è detto per le strade (Parere del Consiglio di Stato, 26 marzo 1872; *M.*, 1878, pag. 68).

— La spesa pel mantenimento e ristauo delle vie interne e delle piazze pubbliche è obbligatoria a carico dei Comuni, a meno che non dispongano altrimenti leggi speciali, o consuetudini determinate dai regolamenti (*La Legge* 336, VIII, Cons. di Stato 29 luglio 1868; Quesito del Ministero dell'interno).

— Il mantenimento o restauro delle vie interne e piazze pubbliche dev'essere a carico del Comune, salvo, ove per qualche legge, consuetudine o regolamento anteriore o per un diritto acquistato fosse altrimenti disposto e concordato (Parere del Consiglio di Stato, 14 agosto 1868 e parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, 2 luglio 1871; *M.*, 1878, p. 68).

— Un Comune non può, allegando un'antica consuetudine, imporre l'obbligo ai proprietari di case di curare la manutenzione del selciato delle strade pubbliche per una determinata larghezza, quando non giustifichi tale sua pretesa, affinchè si possa ritenere applicabile la riserva contenuta nell'art 116, n. 10, della legge comunale del 1865 (Parere del Consiglio di Stato, 18 febbraio 1881; *M.*, 1881, p. 75 e 138).

2633. Non può imporsi l'obbligo del mantenimento per sei mesi del selciato a chi ha avuto bisogno di farlo smuovere, mentre è ammissibile solo la disposizione della restituzione in pristino (Nota del Ministero dell'interno, 14 agosto 1869 al Prefetto di Napoli e parere del Consiglio di Stato 22 luglio 1874; *M.* 1869, p. 295 e 1874, p. 244; *La Legge* 295, IX).

— È inammissibile, perchè eccessivo, l'obbligo imposto a chi smosse il selciato, di mantenerlo per sei mesi dopo ricostituito; giacchè quando il lavoro è stato fatto in modo regolare, e ciò sia stato riconosciuto da persona incaricata dal Comune, ogni ulteriore responsabilità deve cessare a carico del privato (Parere del Consiglio di Stato, 11 marzo 1874; *M.*, 1874, p. 117).

— Giusta la giurisprudenza adottata si deve ritenere eccessivo l'obbligo imposto a chi debba smuovere il pubblico selciato

per qualche suo bisogno, non solo di rimmetterlo perfettamente nello stato primitivo (ciò che è giusto), ma eziandio di mantenerlo per sei mesi contro i danni successivamente recati senza sua colpa (*La Legge*, 304, XIV; Decr. Minist., 2 agosto 1874).

**2634.** Il regolamento comunale edilizio è anche applicabile alle strade interne che sono traverse di strade nazionali o provinciali (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 12 febbraio 1878; *M.*, 1878, p. 174).

**2635.** Il concorso dei proprietari fronteggianti nella spesa relativa alla posizione dei marciapiedi nella via pubblica ordinato dal Municipio, è un peso reale che incombe alla proprietà immobiliare, e quando è reso obbligatorio ed irrecusabile, nè fu contrastato nella via legale, ha in sè i caratteri di un'imposta comunale diretta e fondiaria.

Quindi per la sua riscossione si applicano le norme relative alla riscossione degli altri tributi.

Perciò essa è guarentita dal privilegio sancito dall'art. 2194 del Codice civile albertino (affine all'art. 1957 di quello vigente): privilegio che colpisce tutti gli immobili del contribuente.

L'articolo 30 della legge 30 novembre 1859, sulle opere pubbliche (art. 39 di quella del 1865), non si riferisce a codesta specie di spese (*La Legge* 344 e 360, IV, Corte d'Appello di Casale, 9 aprile e 31 marzo 1864).

**2636.** Ai termini della vigente legge comunale e provinciale la ricostruzione e riparazione dei marciapiedi delle strade comunali è, di regola, a carico del Comune.

Sono però salvi i diritti e gli obblighi dei privati, in quanto i regolamenti locali anteriori alla pubblicazione della legge stessa avessero diversamente disposto e nella misura portata dai regolamenti medesimi (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 31 dicembre 1877; Mancassola c. Comune di Piacenza; *Eco Gen.* 1878, 43; *R. Ann.* 1878, 112).

#### OSSEVAZIONI.

Il *Manuale degli Amministratori comunali e provinciali* la riassume così:

Nè la legge comunale, nè quella sui lavori pubblici hanno abrogato gli obblighi dei proprietari di case nell'interno dei Comuni derivanti da leggi, regolamenti e consuetudini (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 31 dicembre 1877; *M.*, 1878, p. 55).

I Comuni però non possono sotto l'impero della nuova legge comunale rendere più gravi, con un regolamento edilizio, gli obblighi dei proprietari riguardo alla spesa di manutenzione dei marciapiedi (Sentenza citata).

— Dopo la legge comunale e provinciale del 1865, la spesa di manutenzione e restauro delle strade interne della città è obbligatoria pei Comuni, e non può essere posta a carico dei frontisti.

È fatta eccezione soltanto nel caso che una consuetudine od un regolamento anteriore alla legge ponesse tale spesa a carico dei frontisti.

I frontisti quindi sono in obbligo di mantenere e ricostruire i marciapiedi delle vie anche dopo la legge del 1865, se tale obbligo era loro imposto da una consuetudine o da un regolamento anteriore.

Non è impedito ad un Comune dopo la legge del 1865, di stabilire un nuovo regolamento per le riparazioni e costruzioni dei marciapiedi, quantunque già ne esistesse un altro ed il proprietario frontista è tenuto ad uniformarsi al nuovo, sebbene più dispendioso (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 3 marzo 1880; Mancassola Pusterla c. Comune di Piacenza; *Foro I*, 703.)

— Per inveterata consuetudine nella città di Piacenza i proprietari hanno l'obbligo di mantenere e restaurare i marciapiedi lungo le loro case e sotto le grondaie, e all'occorrenza anche rifarli.

L'articolo 116, n. 10, della legge comunale e provinciale del 1865, in quanto rende obbligatoria pei Comuni la spesa pel mantenimento e ristauo delle vie interne e piazze pubbliche, quando le leggi, i regolamenti e le consuetudini non provvedono altrimenti, non esclude che, dove la consuetudine importi l'obbligo nei proprietari di case di restaurare e all'occorrenza di rifare i marciapiedi lungo di esse, il Comune possa con regolamento edilizio imporre a detti proprietari l'obbligo di rifare i marciapiedi stessi.

Nè può dirsi che il Comune eccede imponendo di rifare i marciapiedi con nuova specie di materiali secondo sia richiesto dalle nuove esigenze della viabilità e dell'uso generale (Sentenza della Corte d'Appello di Casale, 1 giugno 1880; Mancassola contro Comune di Piacenza; *M. Trib. Mil.* 1880, 1134; *Cons. Amm.* 1880, 403).

— La costruzione e il restauro dei marciapiedi è a carico del Comune, nè può mettersi a carico dei frontisti, salvo quanto è detto per le strade (Parere del Consiglio di Stato, 26 marzo 1872; *M.*, 1878, p. 68).

— Quando siavi locale consuetudine (la quale dev' essere provata) può ammettersi la disposizione che alle spese di mantenimento dei marciapiedi debbano concorrere o provvedere i proprietari frontisti (Parere del Consiglio di Stato, 11 marzo 1874; *M.*, 1874, p. 117).

**2637.** I Comuni nei regolamenti di polizia edilizia hanno facoltà di regolare la formazione, conservazione e il restauro dei marciapiedi, dei lastricati nei portici e dei selciati nelle vie o piazze (Parere del Consiglio di Stato, 27 settembre 1871; *M.*, 1872, p. 8).

**2638.** A senso dell'art. 116 della legge comunale e provinciale del 1865 e 67 del relativo regolamento, i Comuni debbono sopportare le spese delle vie interne, non esclusa quella del lastricato dei portici, salve le eccezioni, le quali derivino da obblighi legalmente imposti ad altri.

Perciò un Comune non può a suo arbitrio fare una disposizione di regolamento che l'esoneri da tali spese, ponendole a carico dei privati, quando costoro non ne abbiano già l'obbligo per legge, regolamento e consuetudine vigente o per patto speciale (*La Legge* 258, XII, Cons. di Stato 26 marzo 1872; ric. alcuni proprietari del Comune di Mestre c. Sindaco di Mestre).

— Se un regolamento comunale impone l'obbligo ai proprietari di case fronteggiate da portici di tenere uniformemente il lastricato di questi in pietre di macigno, essi devono conformarsi a tale disposizione (Parere del Consiglio di Stato, 27 settembre 1871; *M.*, 1872, p. 8).

**2639.** Dall'esser vero ed esatto che i portici delle case esistenti in una pubblica piazza o via debbano ritenersi aperti al passaggio del pubblico e che perciò in questo rispetto l'amministrazione comunale abbia il diritto ed insieme il dovere di stabilire le discipline necessarie ed opportune ad assicurare tale loro destinazione ed impedire gli indebiti ingombri, non ne deriva che spetti al Comune, in mancanza di titoli che stabiliscano il contrario, alcun diritto di dominio o condominio sul suolo occupato dai portici stessi, ed in conseguenza quello di considerare quel suolo come pubblico e di affittarlo come le altre aree pubbliche per l'apposizione dei banchi dei merciai in occasione di fiere e mercati.

A quella qualunque presunzione che possa sorgere a favore del Comune dalla natura e dalla destinazione di quel suolo, deve

prevalere quella più grave che il proprietario della casa, pei principii generali e per legge positiva, è reputato proprietario di ogni parte che colla casa s'incorpora e ne forma un solo tutto, e così anche del suolo su cui i portici sono eretti. Questa presunzione a favore del proprietario non cede se non a titoli certi e precisi; e tali non sarebbero nè un ragguaglio storico a stampa, anche antico, che attribuisse il dominio di quel suolo al Comune; nè i bandi di polizia urbana che provvedessero alla distribuzione dei pubblici banchi sulle piazze e sotto i portici; nè convenzioni che attribuiscono al Comune la proprietà del suolo di altri portici nella stessa località, se non riguardano in modo speciale e determinato quelli in questione.

Il Comune però può avere acquistato, mediante il possesso immemorabile ed a titolo di servitù, il diritto di affittare il suolo di tali portici per l'apposizione di banchi in occasione di fiere o mercati; ma trattandosi di servitù discontinua, il possesso che ne abbia avuto il Comune deve risultare che già fosse immemorabile al giorno in cui andò in vigore la legislazione che più non ammise questo modo di acquisto della servitù discontinua, e così nelle antiche provincie al 1° gennaio 1838.

Quantunque di esito difficile, la prova testimoniale che all'uopo venisse avviata dal Comune sarebbe tuttavia ammissibile (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 30 aprile 1880; Comune di Sommariva del Bosco c. Marucco; *Foro* I, 769).

— Il Comune non può stabilire tasse per la occupazione di ogni spazio od area soggetti ad uso pubblico, ma solo per quelli che appartengono al Comune. L'occupazione di siti di proprietà privata soggetta ad uso pubblico va soltanto sottoposta ai regolamenti locali che la regolano in maniera che l'uso pubblico non venga impedito.

I portici della casa privata non si presumono di spettanza comunale solo perchè costeggiano le strade e piazze pubbliche (Sentenza della Corte d'Appello di Torino 11 luglio 1883; *Holzer* c. Comune di Oleggio; *Giur. Tor.* 1883, 1092; *R. Amm.* 1883, 893; *Annali* 1883, 637; *Cons. Amm.* 1883, 404; *La Legge* 1884, I, 60).

**2640.** V'ha espropriazione, ed è dovuta quindi indennità, ogni qualvolta le disposizioni di un regolamento comunale impongano ai proprietari un onere che importi diminuzione del loro diritto di proprietà.

Conseguentemente, i proprietari delle aree fronteggianti una via nello interno della città hanno diritto a conveniente indennizzo per l'obbligo, imposto con regolamento comunale, di costruire le loro case con portici da destinarsi ad uso pubblico (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 19 gennaio 1883; *Beverini c. Comune di Spezia; Foro I, 435; M., 1883, 319*).

— È eccessivo l'obbligo imposto ai proprietari di costruire portici sulla parte delle loro case lungo le vie, senza le forme e condizioni dalla legge richieste, senza, cioè, accordare loro una conveniente indennità (Parere del Consiglio di Stato, 21 luglio 1875; *M., 1876, p. 12*).

**2641.** La espropriazione delle zone laterali alle vie, per costruire i fabbricati con portici, non esclude nei proprietari la facoltà di riacquistare con prelazione il suolo per rifabbricarvi colle norme stabilite (Parere del Consiglio di Stato, 21 luglio 1875; *M., 1876, p. 12*).

**2642.** Le disposizioni che si contengono in un regolamento comunale d'igiene e che sono ivi più espressamente dettate pei cortili si debbono intendere dettate eziandio pei chiassuoli, per le intercapedini e per gli anditi di qualsivoglia natura, essendo per questi, come per quelli, eguale sempre l'intendimento del legislatore, di provvedere a che, per la loro massima angustia, non si venga a risentire nelle case mancanza di aria e di luce (Sentenza della Corte d'Appello di Roma, 3 agosto 1882; *Arnaldi c. Comune di Roma; M., 1883, p. 28; Temi Rom. 1882, 491*).

**2643.** Non vi è nullità per non essere stati i motivi della sentenza redatti lo stesso giorno in cui fu pronunciata (Cod. di proc. pen., art. 342).

L'errore incorso nella indicazione di un articolo di legge non produce nullità della citazione Cod. di proc. pen., art. 332, num. 4).

Il regolamento edilizio può prescrivere che i distacchi esistenti fra le case siano ridotti a giardino, ovvero selciati e chiusi con cancellate libere in ferro (Reg. edilizio di Genova, art. 16) (Sentenza della Corte Cassazione di Roma, 9 luglio 1889; *ric. Cellesia; Foro it., 1889, II, 399*).

#### OSSERVAZIONI.

Il ricorrente deduceva fra gli altri mezzi i seguenti:

1.º Violazione dell'art. 342 del Cod. di proc. pen., perchè il Pretore fino al 29 aprile non aveva redatta la motivazione della sentenza pronunciata il 27 dello stesso mese...

2.<sup>o</sup> La violazione degli art. 332 e 333 n. 4, del Cod. di proc. pen., 1 e 2 del Cod. pen., perchè l'atto di citazione non menzionava alcun testo di legge penale che ipotizzava e puniva il fatto in esame, sorgeva perciò incertezza sull'oggetto della contravvenzione,...

3.<sup>o</sup> La violazione dell'art. 29 dello statuto fondamentale del regno, e degli art. 436, 438, 440, 442, 443 e 2 delle disposizioni preliminari del Cod. civ. per incostituzionalità dell'art. 16 del regol. edilizio della città di Genova e quindi per nullità della sentenza.

« La Corte: Osserva sul 1<sup>o</sup> mezzo, che il non avere il Pretore redatto la motivazione della sentenza nello stesso giorno in cui la proferiva non induce nullità...

« Osserva sul 2<sup>o</sup> mezzo, che leggendo la citazione a comparire innanzi al Pretore urbano di Genova non si scorge la denunziata nullità, poichè v'è la esposizione in succinto del fatto imputato e l'indicazione degli articoli del regolamento municipale che dicevansi violati. Nulla rileva che per errore materiale siasi scritto il n. 13 invece del n. 23 che era proprio l'articolo del regolamento da menzionarsi, e con cui si prescrive doversi le contravvenzioni punire ai termini degli art. 146, 147, 148 e 149 della legge comunale, poichè l'esposizione del fatto chiariva l'errore e lo stesso imputato pregiudizialmente non fece alcuna osservazione, mostrandosi invece inteso della portata del fatto che gli si imputava...

« Osserva sul 3<sup>o</sup> mezzo, che la denunziata incostituzionalità dell'art. 16 del regolamento municipale sia una infondata deduzione. Con essa non si vincola, nè si limita il diritto di proprietà, si cerca solamente tutelare la pubblica igiene, e l'amministrazione pubblica ne ha il diritto. Per mantenere l'aria e la luce si prescrive che gli spazi dei terreni compresi nei distacchi debbano essere ridotti e coltivati a giardino o quanto meno selciati e liberi da costruzioni con l'essere chiusi con cancellate libere in ferro. Ora in tutto ciò non vi ha violazione del diritto di proprietà e perciò inopportunamente si dice di essere stato violato l'art. 29 dello statuto fondamentale del Regno.»

Sulla 1<sup>a</sup> massima v. la sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 7 aprile 1886 (*Foro it.*, 1886, II, 176).

(Apposizione e conservazione dei numeri civici e delle iscrizioni delle strade.)

#### SOMMARIO.

2641. Apposizione dei numeri civici alle case: spesa a carico dei Comuni.

2645. Iscrizioni di nomenclatura delle vie: cancellazione; contravvenzione.

**2644.** Le spese per l'apposizione dei numeri civici alle case, sono a carico del Municipio (Nota del Ministero dell'interno, 14 agosto 1869 alla Prefettura di Napoli; *La Legge* 295, XI; *M.*, 1869, p. 295).

— Il Municipio deve a proprie spese provvedere alla numerazione dei fabbricati (Parere del Consiglio di Stato, 3 ottobre 1872; *M.*, 1878, p. 68).

**2645.** Costituisce contravvenzione punibile ai termini dell'articolo 146 della legge comunale del 1865 (175 di quella vigente) la cancellazione delle iscrizioni di nomenclatura apposte alle strade per ordine dell'autorità amministrativa (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 31 gennaio 1883; Salassa; *La Legge* 1883, I, 497; *R. Amm.*, 1883, 345; *Ann. Amm. fin.* 1883, 160; *Giur. Pen. Tor.* 1883, 75; *M.* 1883, 331).

(Lavori nel pubblico sottosuolo.)

SOMMARIO.

2646. Dichiarazione di pubblicità di una strada: non rende illegittima la proprietà dei locali già costruiti nel sottosuolo, ecc.  
 2647. Cantine sotto le vie: se ne deve proibire la costruzione.

**2646.** La dichiarata pubblicità di una strada non rende illegittima la proprietà dei locali già costruiti nel sottosuolo, e quindi non obbliga i privati di spogliarsene senza alcun indennizzo (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze 11 marzo 1878; Comune di Firenze c. Ferroni e Morozzi; *M. Giud. Ven.* 1878, 293).

**2647.** Deve assolutamente vietarsi la costruzione delle cantine sotto le vie (BUFALINI, *Regolamenti edilizii con speciale riguardo all'allineamento*, p. 442).

(Contravvenzioni: procedimento; azione pubblica e azione privata.)

SOMMARIO.

2648. Contravvenzioni ai regolamenti comunali: sono reati di azione pubblica.  
 2649, 2510 e 2581. Contravvenzioni: prendono data dal giorno del loro accertamento; contravvenzione a carico di chi non iniziò l'opera, ma la condusse a termine, ecc.  
 2650. Contravvenzione: intimazione del Sindaco; dev'esser notificata al domicilio del contravventore; obbligo di giustificare la regolarità della notificazione; a chi incombe.  
 2651. Contravvenzione: a costituirla basta il fatto vietato o l'omissione del fatto ordinato; la buona fede non giustifica, nè scusa.  
 2652. Regolamenti: debbono limitarsi ad enumerare i fatti vietati.  
 2653. Contravvenzione a legge speciale o regolamento comunale: non invocabilità del principio pel quale ciascuno risponde del fatto proprio, ecc.  
 2654. Accertamento delle contravvenzioni: il regolamento deve riferirsi alla legge comunale.  
 2655. Azione penale contro i contravventori ai regolamenti municipali: se si può promuovere quantunque non siansi tentati prima i mezzi conciliativi, ecc.

2656. Procedimento eccezionale stabilito dalla legge comunale: riflette il caso in cui si vogliono punire i contravventori colle pene di polizia.
2657. Atto d'invito al contravventore di presentarsi al Municipio per fare la sua oblazione: non è necessario che sia firmata dal Sindaco o dall'Assessore delegato.
2658. Conciliazione coi contravventori non riuscita: il Sindaco deve promuovere l'azione penale.
2659. Imputato che confessa il fatto contravvenzionale: inutilità della redazione del processo verbale di cui parla l'art. 176 della legge comunale del 1889, ecc.
2660. Contravventore condannato ad una multa: il Sindaco non può accettare oblazione su questa.
2661. Contravventore minorenni: è ammesso a fare *personalmente* oblazione.
2662. Assessore delegato: non può essere autorizzato a redigere verbali di contravvenzione.
2663. Individui colti in flagrante contravvenzione: gli agenti municipali non possono accompagnarli all'ufficio di pubblica sicurezza per constatarne la personalità.
2664. Contravventore forestiere che cerca di esimersi fuggendo dalle conseguenze della contravvenzione: il Sindaco ha diritto di farlo inseguire dalla forza pubblica, affinchè si possa constatarne la personalità, ecc.
2665. Disposizione di un regolamento circa l'appello o ricorso all'Autorità amministrativa: non può sussistere; autorità giudiziaria; è la sola competente a giudicare di contravvenzione.
2666. Autorità comunale: diritto di costituirsi parte civile nei giudizi contravvenzionali.
2667. Sindaco: se si limita a trasmettere al Pretore il verbale della contravvenzione che non abbia potuto transigere, senza prender parte al relativo giudizio, il Comune non può essere condannato alle spese di questo.
2668. Opera ingiunta dal Sindaco: mancanza di reclamo; contravvenzione; eccezione d'impossibilità di esecuzione; competenza giudiziaria od amministrativa.
2669. Contravvenzioni: sono punite coll'ammenda.
2670. Ammende per le contravvenzioni ai regolamenti municipali: sono devolute ai Comuni.
2671. Prodotto della vendita degli oggetti sequestrati: disposizione regolamentare che ne vuole la distribuzione fra il Comune e gli agenti municipali; inammissibilità.
2672. Violazioni interessanti diritti privati: azione della parte danneggiata.
2673. Regolamenti edilizii: in quanto limitano l'esercizio del diritto di proprietà possono dar luogo ad azione anche fra privati; competenza giudiziaria.
2674. Privato la cui proprietà sia danneggiata dal Comune: azione possessoria.
- 2675 e 2676. Opere contravvenzionali che diminuiscono alle case aria e luce: lesione dei diritti dei privati; non è leso il diritto del privato dal fatto dell'avvenuta conciliazione della contravvenzione.
2677. Società di risanamento: contratto col Comune; contravvenzione; non si deve prender norma soltanto dal regolamento edilizio, ecc.

**2648.** Le contravvenzioni ai regolamenti comunali sono reati d'azione pubblica (Sentenza della Corte d'Appello di Venezia, 11 novembre 1876; *M.*, 1877, p. 237).

Non toglie loro questo carattere la facoltà di transigere mediante oblazione a senso dell'articolo 148 della legge comunale 20 marzo 1865, nè la devoluzione a favore dei Municipi del prodotto delle pene pecuniarie e transazioni, ordinata colla legge 20 gennaio 1865, n. 2134 (Sentenza citata).

Quindi la trasgressione ad un regolamento comunale cade sotto il disposto dell'art. 1, n. 4, del regio decreto d'amnistia 2 ottobre 1876 (Sentenza stessa e Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 27 dicembre 1877; *M.*, 1878, p. 174).

**2649.** Bene è contestata la contravvenzione al regolamento edilizio a carico di chi, sebbene non abbia iniziato l'opera in opposizione col regolamento, acquistato però l'edificio, quando l'opera non era peranco compiuta, la condusse a termine.

Le contravvenzioni prendendo data dal giorno del loro accertamento, non può conseguentemente ad esse applicarsi il decreto di amnistia del 19 gennaio 1878 se furono accertate posteriormente a questa data, comunque il fatto in cui essa contravvenzione si sostanzia sia anteriore.

A differenza delle opere, per la cui costruzione è necessaria la previa licenza del Municipio, quelle assolutamente vietate devono essere demolite (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 28 dicembre 1878; Brignola; *La Legge* 1879, I, 439; *G. Trib. Mil.* 1879, 116; *M.* 1879, 219).

**2650.** Affinchè una contravvenzione ai regolamenti municipali possa dirsi legalmente contestata, occorre che la intimazione del Sindaco sia notificata al domicilio del contravventore (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 10 dicembre 1875; ric. Franceschi; *M.*, 1876, p. 123; *La Legge*, 1876, I, 238).

-- L'obbligo di giustificare la regolarità della notificazione spetta a chi l'ha eseguita, non già all'intimando (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 1° dicembre 1875; *M.*, 1876, p. 123).

**2651.** A costituire contravvenzione basta il fatto materiale vietato dalla legge o l'omissione materiale del fatto dalla legge ordinato; per conseguenza non giova a giustificazione od a scusa la buona fede in cui per avventura sia l'imputato per ignoranza ed erronea interpretazione del diritto ed anche per errore di fatto

(Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 17 luglio 1872; *M.*, 1872, p. 279).

OSSERVAZIONI.

Nel *Dizionario amministrativo* al n. 13195 si trova questa sentenza riassunta colla data del 17 luglio 1872 e al n. 13149 si trova riassunta come segue con altra data:

Nelle contravvenzioni ai provvedimenti di pubblica igiene, la buona fede non giustifica e non iscusava (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 17 luglio 1874; *M.*, 1875, p. 90).

— Non potendo nessuno invocare il proprio possesso di contravvenire alla legge, non è da considerarsi come spoglio violento capace di attribuire allo spogliato l'azione civile di reintegrazione, il fatto degli agenti municipali, che esercitando le proprie funzioni fanno osservare i regolamenti dai cittadini, ed accertano le relative contravvenzioni (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 6 luglio 1870; *M.*, 1871, p. 140).

L'Autorità competente a conoscere dell'azione di reintegrazione, prima di dichiarare irricevibile la denuncia, deve esaminare se i detti regolamenti siano o no conformi alla legge (Sentenza citata).

**2652.** I regolamenti debbono restringersi ad enumerare i fatti vietati, salvo poi al Sindaco in via di conciliazione ed al Pretore per sentenza, di pronunciare sulla contravvenzione, sulla colpevolezza dei contravventori e sulle conseguenze (Parere del Consiglio di Stato, 3 febbraio 1872; *M.*, 1872, p. 86).

**2653.** Il principio pel quale ciascuno risponde del fatto proprio vien meno nel caso di contravvenzione a legge speciale o regolamento comunale, dovendo in tali casi rispondere chi legittimamente presiede all'esercizio di un'azienda od altro, quantunque il fatto sia opera od omissione di un familiare (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 25 luglio 1878; *M.*, 1878, p. 314).

**2654.** Per l'accertamento di contravvenzione il regolamento deve riferirsi alla legge comunale, nè può dettare disposizione veruna (Pareri del Consiglio di Stato, 10 marzo 1871 e 16 aprile 1873; *M.*, 1878, p. 68).

**2655.** Non si può promuovere azione penale entro i contravventori a regolamenti municipali, se prima non siano stati tentati i mezzi conciliativi dal Sindaco, o se, non essendovi parte lesa, i

contravventori stessi non siano stati ammessi a fare oblazioni per l'interesse pubblico (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 17 novembre 1877; *M.*, 1878, p. 104).

— Pel giudizio penale, non è assolutamente necessario che sia stata preventivamente tentata la conciliazione in via amministrativa, specialmente quando il contravventore non la richiese (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 30 dicembre 1882; *M.*, 1883, p. 223).

**2656.** L'eccezionale sommario procedimento stabilito dall'articolo 146 e seguenti della legge comunale 20 marzo 1865 (175 e seguenti di quella del 1889), riflette il caso in cui si vogliono perseguire e punire i contravventori ai regolamenti comunali colle pene di polizia sancite dal Codice penale (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, 8 novembre 1873; *M.*, 1874, p. 107).

**2657.** L'atto d'invito al contravventore ai regolamenti municipali di presentarsi al Municipio per fare la sua oblazione e per escludere il conseguente procedimento, non costituendo esercizio di Autorità amministrativa, non è necessario che sia colla firma o a nome del Sindaco o dall'Assessore delegato, potendo esserlo anche a nome di un funzionario qualunque del Municipio: quindi non può cotesto invito ritenersi inattendibile ed eccipirsi la mancanza del procedimento preliminare di conciliazione, di cui è cenno all'art. 148 della legge comunale del 1865 (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 8 febbraio 1868; *M.*, 1869, p. 142).

**2658.** Il Sindaco nelle contravvenzioni ai regolamenti comunali non solo ha la facoltà, ma anche il dovere di promuovere l'azione penale in caso di non riuscito componimento amichevole contro i trasgressori (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 30 dicembre 1882; *M.*, 1883, p. 223).

— Le attribuzioni del Sindaco per la esecuzione dei regolamenti locali sono limitate a rinviare i contravventori innanzi l'Autorità giudiziaria nel caso che non riesca l'amichevole componimento (Nota del Ministero dell'interno, 13 maggio 1866; *M.*, 1866, p. 241).

**2659.** Quando l'imputato confessa il fatto nel quale si fa consistere la contravvenzione, è inutile la redazione del processo verbale, di cui parla l'art. 147 della legge comunale, e la mancanza di questo non invalida il conseguente procedimento penale (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 8 febbraio 1868; *M.*, 1869, p. 142).

**2660.** Dopo che il trasgressore ai regolamenti municipali fu condannato ad una multa, il Sindaco non può più accettare la oblazione che il condannato faccia sulla multa applicatagli (Nota del Ministero di grazia e giustizia, 7 luglio 1870; *M.*, 1870, p. 230).

**2661.** Il contravventore minorenni al regolamento municipale, finchè dalla legge è tenuto responsabile del reato da esso commesso, è pure ammesso dalla legge a fare personalmente l'oblazione, che in certo qual modo surroga la pena da esso incorsa, e ciò indipendentemente dalla sua legale rappresentanza, in massima non considerata in materia penale (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 9 agosto 1875; *M.*, 1876, p. 14).

**2662.** L'assessore delegato non può essere autorizzato a redigere verbali di contravvenzione, essendovi la legge comunale che dispone in proposito (Parere del Consiglio di Stato, 20 settembre 1870; *M.*, 1878, p. 68).

**2663.** Non possono gli agenti municipali accompagnare all'ufficio di pubblica sicurezza, per constatarne l'identità personale, gli individui colti in flagrante contravvenzione ai regolamenti locali; ma devono essere tradotti invece all'ufficio comunale (Nota del Ministero dell'interno, 9 giugno 1868; *M.*, 1868, p. 235).

**2664.** Quando il contravventore ai regolamenti municipali sia un forestiero che cerchi di esimersi fuggendo dal paese dalle conseguenze della contravvenzione, il Sindaco ha il diritto di farlo inseguire dalla forza pubblica e tradurre innanzi a sè per constatarne l'identità personale; dopo di che dovrà lasciarlo libero, limitandosi a trasmettere il verbale di contravvenzione all'Autorità giudiziaria pel procedimento, di cui è parola all'art. 149 della legge comunale 20 marzo 1865, alleg. *A* (Nota del Ministero dell'interno, 13 maggio 1866; *M.*, 1866, p. 241).

**2665.** La disposizione di un regolamento comunale circa l'appello o ricorso all'Autorità amministrativa comunale, provinciale o ministeriale non può sussistere, disponendo la legge comunale in proposito. L'Autorità giudiziaria è la sola competente a giudicare di contravvenzioni (Pareri del Consiglio di Stato, 20 gennaio 1869 e 25 maggio 1872; *M.*, 1878, p. 68).

**2666.** L'Autorità comunale ha diritto, e per sè, e quale rappresentante dei suoi amministrati di costituirsi parte civile, nei processi per contravvenzione ai regolamenti comunali (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 27 maggio 1881; *M.*, 1881, p. 271),

**2667.** Quando il Sindaco in adempimento dell'art. 149 della legge comunale 20 marzo 1865 (178 di quella vigente) si limita soltanto a trasmettere al Pretore del mandamento il verbale di contravvenzione ai regolamenti di polizia municipale, che non abbia potuto transigersi e non prende parte veruna al relativo giudizio penale non può il Municipio venir condannato al pagamento delle relative spese (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 3 marzo 1880; *M.*, 1880, p. 286).

**2668.** Ingiuntasi dal Sindaco l'esecuzione di un'opera a senso dell'art. 131, n. 6 della legge com. e prov., e non eseguitasi, il contravventore non può nel giudizio penale eccepire la impossibilità di eseguirla, essendo competente a giudicare di tale eccezione soltanto l'autorità amministrativa a cui si sarebbe dovuto reclamare (L. com. e prov., art. 133, 175 e 270; L. sul contenzioso amministrativo, art. 2) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 18 maggio 1892; ric. Bianchi).

**2669.** Non si può stabilire in modo assoluto che la contravvenzione debba essere punita coll'ammenda, essendo ciò in contraddizione cogli articoli 147 e seguenti della legge comunale 20 marzo 1865 (Parere del Consiglio di Stato, 11 marzo 1874; *M.*, 1874, p. 117).

-- Come pena per le contravvenzioni deve stabilirsi l'ammenda, e non la multa, essendo questa una pena correzionale, non già di polizia (Pareri del Consiglio di Stato, 11 marzo e 10 luglio 1874; *M.*, 1874, p. 171 e 240).

-- Le contravvenzioni ai regolamenti municipali sono soggette soltanto alle pene di polizia, a norma dell'art. 146 della legge comunale 20 marzo 1865, alleg. A (Parere del Consiglio di Stato, 30 maggio 1871; *M.*, 1871, p. 190).

— I contravventori ai regolamenti municipali vanno soggetti alle pene di polizia sancite dal Codice penale, solamente quando questi regolamenti assoggettano le contravvenzioni a qualche penalità (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 2 luglio 1866; *M.*, 1867, p. 71).

**2670.** Sono devolute ai Comuni soltanto le ammende per le trasgressioni che non hanno altra sanzione fuorchè nel regolamento locale (Parere del Consiglio di Stato, 24 aprile 1874; *M.*, 1874, p. 171).

**2671.** È contraria al Codice di procedura penale la disposizione del regolamento comunale per la quale si vorrebbe distri-

buire il prodotto della vendita degli oggetti sequestrati, tra il Comune e gli agenti municipali che constatarono la contravvenzione (Parere del Consiglio di Stato e Nota del Ministero dell'Interno 20 gennaio 1871; Parere del Consiglio di Stato, 19 gennaio 1876; *M.*, 1871, p. 44; 1876, p. 526).

**2672.** Nelle violazioni che interessano l'università dei cittadini ha azione il Comune; ed in quelle invece che si rannodano a diritti di privati ha azione la parte danneggiata (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 31 maggio 1881; *M.*, 1882, p. 94).

**2673.** I regolamenti e le disposizioni municipali riguardanti l'edilizia, in quanto vengono a limitare l'esercizio del diritto di proprietà possono costituire materia allo esperimento di un'azione anche fra privati.

L'autorità giudiziaria è competente a conoscere delle controversie nascenti fra privati per violazione di siffatti regolamenti (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 20 maggio 1884; Opera pia Paggi c. Centurione; *Foro I*, 919).

**2674.** I Comuni non han diritto di manomettere la privata proprietà anche per ragioni d'ornato, ma debbono procedere colle norme della espropriazione per pubblica utilità.

Spetta al privato, la cui proprietà sia danneggiata dal Comune, l'azione possessoria.

La competenza per simili quistioni è dell'autorità giudiziaria cui è affidata la tutela della privata proprietà (*La Legge*, 228, X, Corte di Cassazione di Torino, 13 maggio 1870; Comune di Racconigi c. Alborno).

**2675.** Sono lesi i diritti dei privati se con le opere contravvenzionali ne venne scemata alle loro case l'aria e la luce (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 31 maggio 1881; *M.*, 1882, pag. 94).

**2676.** Non è lesa il diritto del privato dal fatto che siasi coll'Amministrazione comunale conciliata la contravvenzione (Sentenza della Corte d'Appello di Genova, 31 maggio 1881; *M.*, 1882, pag. 94).

**2677.** Concedutasi da un Comune ad una società la esecuzione delle opere di risanamento e di costruzione di edifici, non si può nello accertamento delle contravvenzioni prescindere dal contratto e prender norma esclusivamente dal regolamento edilizio comunale; e se nel contratto si è stabilito che le questioni sarebbero risolte da un collegio di arbitri, non può il Comune deferirle al

magistrato penale, denunziando contravvenzione al detto regolamento (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 25 agosto 1891; ric. Martinoli, direttore della Società pel risanamento di Napoli).

La Corte: Fa d'uopo premettere innanzi tutto che tra la Società del risanamento ed il Municipio di Napoli ebbe luogo al 3 ottobre 1888 un solenne contratto approvato dal Regio Governo, col quale fu concessa alla Società la esecuzione delle opere di risanamento in cui era compresa la costruzione di molti edifizii. Stante ciò le contravvenzioni in esame non possono esaminarsi alla sola stregua del regolamento edilizio, poichè, nella esistenza di un contratto in cui i diritti e gli obblighi dei paciscenti furono determinati, conviene tener conto anche del contratto medesimo. Il regolamento edilizio potrebbe in tutt'altra emergenza servir di base a dei verbali di contravvenzioni, ma nella specie, se non può il medesimo mettersi da banda, anche perchè con l'art. 10 del contratto fu fatto obbligo agli assuntori di doverlo rispettare, è certo che per le condizioni giuridiche nascenti dal contratto di concessione non può isolatamente considerarsi come norma sicura per lo accertamento delle contravvenzioni in esame.

Attesochè ciò premesso ne consegue evidentemente che nella specie non è a far parola di contravvenzione all'articolo 1 del detto regolamento edilizio, col quale viene disposto di non potersi dalle pubbliche amministrazioni o dai privati costruire dei nuovi edifizii senza averne prima ottenuta licenza dal Sindaco; dappoichè, quando col contratto anzidetto fu precipuamente concessa alla Società la facoltà di costruire dei nuovi edifizii su i suoli di risulta, la licenza per queste costruzioni sta nel contratto stesso, e non faceva mestieri che per gl'isolati, cui i verbali di contravvenzione si riferiscono, avesse dovuto chiedersi un'apposita licenza. D'altronde i verbali medesimi, su i quali fu contestata la lite, non dichiarano il Martinoli contravventore al detto art. 1 del regolamento, ma invece all'art. 30 del regolamento medesimo, e se con l'impugnata sentenza si tenne conto dell'una e dell'altra contravvenzione, anzi nella parte dispositiva fu singolarmente dichiarato contravventore il Martinoli per avere costruiti degli isolati senza la debita licenza, ciò non fu certamente esatto perchè di questa contravvenzione non fu fatto parola nè nei verbali nè nella citazione e quindi non poteasi estendere la materia del contendere oltre i limiti fissati dagli atti del procedimento.

Attesochè, ristretta quindi la disputa al detto art. 30 del regolamento edilizio, e non potendosi per le ragioni anzidette prescindere dal contratto come sopra interceduto tra le parti, conviene per la voluta contravvenzione esaminare quanto nel contratto medesimo fu stabilito, sia in rapporto alla ipotesi speciale del ripetuto art. 30, sia come principio generale contenuto nell'art. 42 dello stipulato. L'art. 30 del regolamento determina l'altezza degli edifizii da costruirsi, ed il numero dei piani che possono avere, tenuto conto della larghezza della strada. Se non che nei seguenti art. 34 a 44 dello stesso regolamento si fanno due eccezioni, l'una pei palazzi di grande e bene intesa architettura, ai quali è permesso il così detto mezzanino oltre i piani concessi col precedente art. 30, e l'altra per l'altezza, che può eccedere i 25 metri quando trattasi di

palazzi che restano 10 o più metri lontani da strada o suoli pubblici, la cui larghezza non sia minore di 15 metri. E quindi, pure stando al solo regolamento, dovrebbe sempre esaminarsi se la Società del risanamento per le costruzioni degli isolati, di che trattasi, si trovi nel caso della regola generale, stabilita con l'art. 30, ovvero in quelli eccezionali previsti dagli articoli seguenti, il che costituisce una prima disputa tra le parti.

Attesochè oltre a ciò si è dalla Società del risanamento invocato l'articolo addizionale del contratto di concessione, che è concepito nei seguenti termini: « Negli isolati, che verranno costruiti a norma dell'art. 44 del regolamento edilizio, e che cioè, prospettando una strada superiore a 25 metri di larghezza, potranno avere un ammezzato in più, si dovranno costruire degli ultimi piani per la classe meno agiata e questi saranno prospicienti su le strade secondarie o traverse a norma dell'art. 5 del contratto. Vi sarà sempre in tali isolati una scala separata per tali abitazioni, che potrà essere di servizio alle abitazioni poste sul fronte principale. » Ed è per la interpretazione di questo articolo che s' impegna la disputa principalmente, sostenendosi dal Municipio di essere inapplicabile nella specie, mentre il contrario si assume dalla Società del risanamento. Ora costituendo tutto ciò una controversia tra le parti, si rende certamente applicabile l'art. 42 del detto contratto di concessione, che si è giustamente invocato col 2° mezzo del ricorso, poichè con un tale articolo fu espressamente disposto che tutte le quistioni di qualunque natura, che insorgessero tra il Municipio e gli assuntori, sono deferite alla decisione di un collegio arbitrale.

Attesochè non varrebbe opporre che, trattandosi di contravvenzione, e quindi di un reato, non possa sottoporsi al giudizio degli arbitri, non essendo materia di arbitramento; poichè nella specie non basta il solo fatto allegato di non essersi la Società assuntrice uniformata ad un articolo del regolamento edilizio per ritenerla in contravvenzione, ma per la condizione giuridica del Municipio, di fronte alla Società con la quale ha contrattato, non si può fare a meno di esaminare il contratto, per vedere se giusta i patti che lo compongono sussista o no la voluta contravvenzione. E quando per la intelligenza di questi patti e la loro applicazione sorgono delle gravi questioni, e fu nel contratto stabilito che ogni disputa tra le parti dovea deferirsi agli arbitri, è irrecusabile la conseguenza che il fatto contravvenzionale non sussiste, e per le quistioni promosse intorno alle costruzioni eseguite dalla Società deve il collegio degli arbitri emettere il suo giudizio.

Per questi motivi annulla senza rinvio per inesistenza di reato.

## CAPITOLO III.

## POLIZIA RURALE.

## SEZIONE PRIMA.

## Generalità.

## SOMMARIO.

2678. Materie che debbono formare oggetto di altri regolamenti: non possono comprendersi in un regolamento di polizia rurale.
2679. Regolamenti di polizia rurale: possono disporre solo entro la sfera di azione affidata ai Comuni, ecc.
2680. Disposizioni delle leggi e dei regolamenti generali: possono riportarsi appiè dei regolamenti di polizia rurale.
2681. Regolamento di polizia rurale: inammissibilità della disposizione con cui si lascia il Sindaco di determinare la multa.
2682. Disposizione che obbliga di ritornare le cose *in pristinum*, ecc.: inammissibilità.
2683. Visite e perquisizioni domiciliari: il regolamento di polizia rurale può disporle.
2684. Diritto di servitù già acquisito su terreni: non può regolarsi in un regolamento di polizia rurale.
2685. Proprietarii di case rurali con tettoie di paglia: possono essere obbligati a costruire la testa dei camini in muratura, ecc.
2686. Contravventori ai regolamenti di polizia rurale: il Sindaco ha diritto di promuovere contro di essi l'azione penale.
2687. Responsabilità del Sindaco: non può essere determinata nel regolamento di polizia rurale.

**2678.** Un regolamento di polizia rurale non deve disporre sopra materie le quali, giusta l'art. 87, n. 6, della legge comunale debbono formare oggetto di altri regolamenti, il cui esame per ragione di competenza spetta ad altri Ministeri (Parere del Consiglio di Stato, 24 marzo 1866 e Nota del Ministero dell'Interno, 8 settembre 1870; *M.*, 1873, p. 334).

## OSSERVAZIONI.

La Circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del 25 aprile 1865 dà le istruzioni per la compilazione dei regolamenti comunali di polizia rurale.

**2679.** I regolamenti di polizia rurale possono disporre soltanto dentro la sfera di azione affidata ai Comuni, che deve dedursi dai principii generali risultanti dall'articolo 68 del regolamento comunale 8 giugno 1865 (82 di quello del 1889), le cui norme devono ritenersi come limiti, entro i quali si restringe la competenza municipale (Parere del Consiglio di Stato, 16 agosto 1870; *M.*, 1873, p. 334).

Da ciò consegue che essi non possono disporre sopra fatti sui quali provvedono le leggi e i regolamenti generali. Solo si può permettere che per alcuni casi si accennino come semplice ricordo le prescrizioni legislative (Parere del Consiglio di Stato, 22 maggio 1869; *M.*, 1873, p. 334).

Di questo caso le contravvenzioni ad esse, quand'anche rilevate dagli agenti municipali, debbono essere accertate e giudicate colle norme del Codice di procedura penale o delle altre leggi speciali; nè possono dar luogo alla conciliazione di cui tratta l'articolo 148 della legge comunale del 20 marzo 1865 (177 di quella vigente) (Parere del Consiglio di Stato, 16 agosto 1870; *M.*, 1873, pag. 334).

Vi possono però essere dei fatti, i quali se per alcuni casi sono colpiti dal Codice penale, possono per altri casi non preveduti da questo, e sotto altri rapporti, essere disciplinati dai regolamenti municipali. Così quantunque il Codice penale del 1859 punisca coll'articolo 674 il reato di pascolo abusivo, e coll'articolo 672, capov. 2 (426 di quello del 1889) il danno recato col pascolo, nondimeno il regolamento di polizia rurale può disporre sul divieto dei pascoli inconciliabili coll'interesse generale del Comune (Parere del Consiglio di Stato, 22 maggio 1869; *M.*, 1873, p. 334).

In questi casi la contravvenzione consiste nella violazione dell'ordine municipale, e quindi essa ricade nell'applicazione degli articoli 146 e seguenti della legge comunale del 20 marzo 1865 (175 e seg. di quella del 1889) (Parere del Consiglio di Stato, 22 maggio 1869 sopra citato).

**2680.** Le disposizioni delle leggi e dei regolamenti generali ricordate nei regolamenti di polizia rurale, possono riprodursi testualmente appiè di questi (Parere del Consiglio di Stato, 6 febbraio 1866; *M.*, 1873, p. 334).

**2681.** È inammissibile la disposizione di un regolamento di polizia rurale con cui si lascia al Sindaco di determinare la multa,

essendo ciò di competenza dell'Autorità giudiziaria, mentre il compito del Sindaco è limitato a quanto prescrive l'articolo 148 della legge comunale 20 marzo 1865 (Nota del Ministero di agricoltura, industria e commercio, 14 agosto 1869; *M.*, 1869, p. 294).

**2682.** Deve eliminarsi la disposizione con cui si impone al contravventore l'obbligo di ritornare le cose al pristino stato, e di pagare il danno e le spese, perchè quest'obbligo deve derivare da sentenze del giudice e non da disposizioni municipali (Nota del Ministero di agricoltura, industria e commercio, 14 novembre 1870; *M.*, 1871, p. 93).

**2683.** I regolamenti di polizia rurale possono disporre sulle visite e perquisizioni domiciliari (Parere del Consiglio di Stato, 1° luglio 1870; *M.* 1874, p. 112).

**2684.** Quando un diritto di servitù fosse acquisito sopra terreni privati, tal diritto rimarrebbe estraneo a un regolamento di polizia (Parere del Consiglio di Stato, 22 agosto 1868; *M.*, 1874, pag. 80).

**2685.** I Consigli comunali hanno facoltà di obbligare i proprietari di case rurali con tettoie di paglia a costruire la testa dei camini in muratura, e di ricoprire con lavagne o tegole, almeno per un metro e mezzo quella parte di tettoia che è intorno ad essi (Parere del Consiglio di Stato, 14 maggio 1869; *M.*, 1874, pag. 95).

**2686.** Il Sindaco, più che la facoltà, ha il dovere di promuovere l'azione penale contro i trasgressori al regolamento di polizia urbana e rurale (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 30 dicembre 1882; Rufino e Odella; *Giur. Pen.*, Tor. 1883, 94).

**2687.** La responsabilità del Sindaco e della Giunta municipale non può essere determinata in un regolamento di polizia rurale, nè formare soggetto di giudizio contravvenzionale (Parere del Consiglio di Stato, 3 luglio 1868; *M.*, 1873, p. 334).

#### SEZIONE SECONDA.

### Pascolo e passaggi abusivi nelle proprietà private.

#### SOMMARIO.

2688. Contravvenzioni di polizia: non può essere pronunciata la confisca per quelle di pascolo abusivo.
2689. Pascolo abusivo: deve accertarsi e punirsi secondo il Codice di procedura penale, ecc.

2690. Disposizioni comunali per la polizia del pascolo: sono soggette all'esame del Ministero.
2691. Conservazione, restituzione e vendita degli oggetti sequestrati in forza di procedimento penale: sono regolate dal Codice di procedura penale.
2692. Disposizioni municipali riguardanti il pascolo abusivo: devono riferirsi a quelle date dal Codice penale.
- 2693, 2694 e 2695. Animali sorpresi senza custodia nel proprio terreno: diritto di apprensione; non occorrono testimoni per csercitarlo; può esser data facoltà alle guardie campestri di sequestrare il bestiame pascolante senza licenza; ma non si può permettere di trattenerlo in pubbliche stalle fino al termine del giudizio penale.
2696. Persone colte in flagranza di pascolo abusivo: devono essere denunciate al Pretore.
2697. Chiusura di un fondo: a costituirlo basta qualunque riparo che dimostri l'intenzione del proprietario di impedire il pubblico passaggio per quel fondo.

**2688.** Nelle contravvenzioni di polizia non può essere pronunciata la confisca tranne che nei casi indicati dalla legge (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 28 dicembre 1871; *M.*, 1872, p. 74).

**2689.** I reati di pascolo abusivo previsti dal Codice penale, devono accertarsi e punirsi secondo le norme del Codice di procedura penale, ancorchè le disposizioni del Codice penale relative a tali reati trovinsi ricordate nei regolamenti di polizia rurale (Parere del Consiglio di Stato, 22 maggio 1869; *M.*, 1874, pag. 112).

Se poi si tratta di fatti non preveduti dal Codice penale e che costituiscono semplici contravvenzioni ai regolamenti di polizia rurale, allora devono applicarsi le norme degli articoli 146 e seguenti della legge comunale 20 marzo 1865 per l'accertamento e la conciliazione senza imporla, e senza privare il Comune o la parte lesa del diritto di valersi del procedimento ordinario del Codice di procedura penale e di ogni altro diritto civile (Parere del Consiglio di Stato, a sezioni riunite, 3 giugno 1869; *M.*, 1869, pag. 309).

**2690.** Indipendentemente da qualsivoglia ricorso le disposizioni deliberate dai Comuni per la polizia del pascolo sono soggette all'esame del Ministero, in virtù dell'articolo 138 della legge comunale del 20 marzo 1865 (167 di quella del 1889) (Parere del Consiglio di Stato, 5 aprile 1866; *M.*, 1866, p. 185).

**2691.** Il modo di conservazione, di restituzione e vendita degli oggetti sequestrati in forza di procedimento penale, è regolato dal titolo VII del Codice di procedura penale (Parere del Consiglio di Stato, 22 ottobre 1870; *M.*, 1874, p. 112).

**2692.** Le disposizioni municipali riguardanti il pascolo abusivo devono riferirsi a quelle date dal Codice penale: quindi è d'uopo che i Comuni si limitino a disposizioni complementari per meglio assicurarne l'osservanza; purchè però non s'impongano maggiori vincoli ai cittadini (Pareri del Consiglio di Stato 27 giugno 1867 e 16 aprile 1870; *M.*, 1873, p. 336 e 367).

**2693.** La legge riconosce nel proprietario la facoltà di apprendere gli animali sorpresi senza custodia nel proprio terreno, ma deve consegnare al più presto gli animali o agli ufficiali di polizia giudiziaria o agli agenti del Comune, secondochè trattasi di reati previsti dal Codice penale o di contravvenzione al regolamento di polizia (Parere del Consiglio di Stato, 22 maggio 1869; *M.*, 1874, p. 112).

— Il possessore di un fondo ha diritto di prendere gli animali sorpresivi senza custodia coll'obbligo però di consegnarli alle Autorità od agli agenti della polizia giudiziaria, se trattasi di reati preveduti dal Codice penale, o agli agenti del Comune se trattasi di contravvenzione al regolamento di polizia, salvo sempre il suo diritto di agire pel risarcimento dei danni sofferti (Parere del Consiglio di Stato, a sezioni riunite, 3 giugno 1869; *M.*, 1869, pag. 309).

**2694.** Il diritto di apprensione, attribuito dalla legge al proprietario di un fondo, può esercitarsi senza la formalità di testimonii (Nota del Ministero di agricoltura, industria e commercio, 14 novembre 1870; *M.*, 1871, p. 93).

**2695.** Può essere data facoltà alle guardie campestri di sequestrare il bestiame pascolante senza licenza per consegnarlo al Sindaco od agli agenti del Comune (Parere del Consiglio di Stato, 4 giugno 1875; *M.*, 1876, p. 60).

— Non si può permettere di trattenere il bestiame sequestrato in pubbliche stalle fino al compimento del procedimento giudiziario, spettando di provvedere all'autorità giudiziaria (Parere del Consiglio di Stato, 28 gennaio 1869; *M.*, 1874, p. 112).

#### OSSERVAZIONI.

Abbiamo riportato in riassunto questi diversi pareri del Consiglio di Stato, che sono però in disaccordo colla giurisprudenza dell'Autorità giudiziaria, come puossi vedere, tra le altre, nella sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 28 dicembre 1871, riassunta in parte al n. 2688, la quale appunto dichiara che nei casi di confisca indicati dalla legge non è compreso il pascolo abusivo: per

cui gli animali fatti abusivamente pascolare in fondi altrui, non possono considerarsi quali corpi di reato o cose che abbiano servito o fossero destinate a commetterlo, e quindi non sono soggetti a confisca.

**2696.** Le persone colte in flagranza di pascolo abusivo, dovranno essere denunciate al Pretore per l'applicazione delle pene sancite dal Codice penale (Nota del Ministero dell'Interno, 7 agosto 1873; *M.*, 1874, p. 112).

**2697.** A costituire la chiusura di un fondo per gli effetti dell'articolo 687, n. 2, del Codice penale del 1859 (427 di quello del 1889), è sufficiente che il riparo, qualunque esso sia, dimostri l'intenzione di impedire il pubblico passaggio per quel fondo, senza che vi siano necessarie speciali condizioni di solidità e di efficacia dell'ostacolo posto a tale scopo.

Il giudizio sulla natura e lo scopo della chiusura è apprezzamento di fatto inoppugnabile in Cassazione (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 28 aprile 1882; Ballanti; *Riv. Pen.* XVI, 244; *Giur. Pen. Tor.*, 1882, 473).

#### SEZIONE TERZA.

### **Manutenzione e polizia delle strade soggette a servitù pubblica. Divieto di trasportare carichi che sieno contrarii alla conservazione delle strade.**

#### SOMMARIO.

2698. Disposizioni riguardanti strade: sono di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici e debbono formare oggetto di speciali regolamenti, meno quelle relative al divieto dei modi di trasportare carichi dannosi alla conservazione delle strade.
2699. Competenza del Sindaco in materia di strade: è limitata alle riparazioni necessarie.
2700. Disposizioni per la distanza dei piantamenti di alberi di fianco alle strade: debbono essere conformi alla legge sulle opere pubbliche.
2701. Disposizione che assegni due distanze: una pel piantamento d'alberi; l'altra per le siepi.
2702. Proprietari di fondi limitrofi a strade: non possono obbligarsi a lasciare lo spazio di un metro tra quelle e la chiusura dei loro fondi.
- 2703 e 2554. Allargamento delle strade: non può mettersi a carico dei frontisti.
2704. Sgombro delle nevi dalle strade: non può essere a carico dei frontisti.
2705. Prestazioni in natura: sono soltanto ammesse per la costruzione delle strade comunali obbligatorie.
2706. Lato di strada non fiancheggiato da fosso a distanza non minore di un metro della linea del limite della strada stessa: inammissibilità della disposizione che vieta di fabbricarvi.

2707. Scavi in vicinanza di strade: deve osservarsi l'art. 68 della legge sui lavori pubblici.
2708. Rami di piante sporgenti sulle strade: è obbligatorio il loro taglio solo quando recano grave ingombro al transito.
2709. Obbligo ai proprietari di separare con siepi i loro fondi delle strade: non può imporsi.
2710. Siepi laterali alle strade nazionali e provinciali: si possono tenere ad altezza maggiore di 1 metro e 50 centimetri sul piano stradale; tale altezza non si può limitare per le strade comunali.
2711. Chiusura dei fondi privati confinanti con strade: si può fare senza permesso municipale con muro, siepe o fossato, osservate però le distanze prescritte.
2712. Disposizioni di polizia riguardanti strade nazionali e provinciali: non sono applicabili alle strade comunali e vicinali; i regolamenti di polizia rurale debbono limitarsi solo a queste strade.
2713. Contravvenzioni sulle vie rurali in violazione del regolamento di polizia: competenza del Pretore.

**2698.** Le disposizioni riguardanti le strade, meno quelle relative al divieto dei modi di trasportare i carichi contrari alla conservazione in buono stato delle strade medesime, essendo di competenza del Ministero dei lavori pubblici, debbono formare oggetto di speciali regolamenti (Parere del Consiglio di Stato, 2 settembre 1865; *M.*, 1874, p. 16).

— Provvedendo le leggi ed i regolamenti generali sulla polizia delle strade, i Consigli comunali devono astenersi dal disporre sulla materia (Parere del Consiglio di Stato, 15 marzo 1872; *M.*, 1874, p. 16).

**2699.** La competenza del Sindaco in materia riguardante le strade è limitata alle riparazioni necessarie per la sicurezza e libertà della circolazione e per la conservazione delle strade medesime (Parere del Consiglio di Stato, 17 marzo 1869; *M.*, 1874, pag. 32).

**2700.** Le disposizioni per la distanza dei piantamenti di alberi di fianco alle strade, non debbono essere in contraddizione col diritto comune, ed in ispecie coll'articolo 81 della legge sulle opere pubbliche (Parere del Consiglio di Stato, 16 maggio 1866; *M.*, 1874, p. 32).

**2701.** Non può ammettersi una disposizione che assegni due distanze dal ciglio esterno dei fossi laterali alle strade comunali, cioè, una per piantamento di alberi; l'altra per le siepi, non essendo ciò consentaneo all'articolo 81 della legge 20 marzo 1865, alleg. *F* (Nota del Ministero dei lavori pubblici, 4 dicembre 1871; *M.*, 1874, p. 31).

**2702.** Ai proprietari di fondi limitrofi a strade pubbliche non può darsi l'obbligo di lasciare lo spazio di un metro tra quelle e la chiusura delle loro proprietà; mentre per le strade comunali devono essere osservate le distanze stabilite dalla legge sui lavori pubblici e per quelle vicinali le distanze fissate dal Codice civile (Nota del Ministero dei lavori pubblici, 30 giugno 1870; *M.*, 1874, p. 32).

**2703.** L'allargamento delle strade comunali non può mettersi a carico dei frontisti proprietari, ma deve eseguirsi dal Comune, a norma dell'articolo 39 e seguenti della legge sulle opere pubbliche (Nota del Ministero dei lavori pubblici, 3 gennaio 1871; *M.*, 1874, p. 32).

**2704.** Lo sgombrò della neve dalle strade comunali, facendo parte dei lavori di manutenzione delle strade medesime, non può essere posto a carico dei frontisti (Nota del Ministero dei lavori pubblici, 4 dicembre 1871; *M.*, 1874, p. 31).

**2705.** Le prestazioni in natura sono soltanto ammesse per la costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie, sotto l'osservanza delle speciali disposizioni ad esse relative (Nota del Ministero dei lavori pubblici, 3 gennaio 1871; *M.*, 1874, p. 32).

**2706.** Non si può ammettere la disposizione che statuisca non potersi innalzare case ed altre fabbriche sul lato di strada non fiancheggiato da fosso a distanza non minore di un metro dalla linea di limite della stessa strada, essendo ciò contrario all'articolo 82 della legge 20 marzo 1865, alleg. *F* (Nota del Ministero dei lavori pubblici 20 novembre 1869; *M.*, 1874, p. 16).

**2707.** Per gli scavi in vicinanza alle pubbliche strade, i Consigli comunali non possono disporre diversamente di quanto prescrive l'articolo 68 della legge sui lavori pubblici (Nota del Ministero dei lavori pubblici, 20 dicembre 1870; *M.*, 1874, p. 16).

**2708.** L'obbligo ai proprietari di tagliare i rami delle loro piante sporgenti sulle pubbliche vie, non può essere imposto se non quando risulta che esse siano di grave ingombro al libero transito (Nota del Ministero dei lavori pubblici, 28 luglio 1870; *M.*, 1874, p. 16).

**2709.** Non potrebbe imporsi ai proprietari l'obbligo di separare i loro fondi col mezzo di siepi, dalle strade adiacenti; perchè non le proprietà laterali arrecano danno alle strade, ma queste alle proprietà (Nota del Ministero dei lavori pubblici, 10 febbraio 1870; *M.*, 1874, p. 16).

**2710.** La legge sui lavori pubblici non vieta che siano tenute siepi lateralmente alle strade nazionali e provinciali all'altezza maggiore di 1<sup>m</sup>,50 sul piano stradale; quindi non si può limitare la detta altezza rispetto alle strade comunali (Nota del Ministero dei lavori pubblici, 8 dicembre 1870; *M.*, 1874, p. 16).

**2711.** La chiusura di fondi privati confinanti con strade pubbliche mediante muro, siepe o fossato, non che le altre costruzioni e piantagioni possono eseguirsi liberamente senza bisogno di permesso municipale, purchè si osservino le distanze stabilite dalla legge sulle opere pubbliche (Note del Ministero dei lavori pubblici 3 e 20 dicembre 1870 e 21 marzo 1871; *M.*, 1874, p. 16).

**2712.** Le disposizioni di polizia stradale che nella legge 20 marzo 1865 riguardano le strade nazionali e provinciali, non sono applicabili a quelle comunali e vicinali (Nota del Ministero dei lavori pubblici, 30 giugno 1870; *M.*, 1874, p. 16).

Per le strade appartenenti ai Comuni le disposizioni, di cui sopra, sono limitate dagli articoli 80, 81, 82 e 83 di detta legge (Nota citata).

Per le strade vicinali non possono adottarsi tutte le disposizioni relative alle strade comunali, ma solo quelle conformi allo spirito dell'articolo 84 della legge medesima (Nota stessa).

— Le disposizioni di competenza municipale concernenti le strade, che possono aver luogo nei regolamenti di polizia rurale, debbono limitarsi alle sole strade comunali e vicinali (Nota del Ministero dei lavori pubblici, 4 agosto 1870; *M.*, 1874, p. 16).

**2713.** Le contravvenzioni sulle vie rurali, ancorchè nella citazione all'imputato sian esse riportate sotto le sanzioni sì della legge delle opere pubbliche, sì del regolamento locale di polizia rurale, pure, se il fatto in concreto si risolve in un interesse meramente locale e di pura violazione al solo detto regolamento, portante unicamente pene di polizia, e così fu accettato e compiuto il giudizio, il Pretore competentemente giudicò, ed in contrario non è dato in Cassazione per la prima volta sollevare dei dubbi e delle eccezioni (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 30 dicembre 1882; *Rufino c. Odella*; *Giur. Pen. Tor.* 1883, 94).